SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 novembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 ottobre 2003, n. **321.**

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* di Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Comando Supremo delle Forze Alleate in Atlantico riguardo alla bandiera dell'unità per ricerche costiere della NATO, con Annesso 1, firmato a Roma il 15 maggio 2001 ed a Norfolk il 20 giugno 2001 . . . . Pag. 4

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 10 ottobre 2003, n. **322.**

Regolamento recante disposizioni sui contrassegni di Stato e sull'esclusione dai vincoli di deposito e di circolazione per i prodotti alcolici . . . . Pag. 13

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 2003.

Autorizzazione al Ministero degli affari esteri ed al commissariato del governo per la provincia di Bolzano ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento di personale.
Pag. 20

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 10 novembre 2003.

Accertamento dell'importo rimborsato a scadenza di buoni poliennali del Tesoro 15 ottobre 2000-15 ottobre 2003 eseguito con le disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato . . . . Pag. 25

DECRETO 14 novembre 2003.

Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Campobasso, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni . . . . Pag. 25

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 29 ottobre 2003.

Nomina della consigliera di parità supplente della provincia di Roma . . . . Pag. 27

DECRETO 29 ottobre 2003.

Nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Rovigo . . . . Pag. 29

DECRETO 29 ottobre 2003.

Nomina della consigliera di parità supplente della provincia di Venezia. . . . . Pag. 31

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 30 luglio 2003.

Modalità di presentazione delle domande per nuova costruzione in relazione ad imbarcazioni perdute per naufragio. Pag. 32

DECRETO 24 ottobre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Lametia» riferita all'olio extravergine di oliva. Pag. 33

DECRETO 3 novembre 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina» registrata con regolamento CE n. 1263/96 della Commissione del 1º luglio 1996. Pag. 34

DECRETO 3 novembre 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame Piacentino» registrata con regolamento CE n. 1263/96 della Commissione del 1º luglio 1996. Pag. 35

DECRETO 4 novembre 2003.

Riconoscimento del Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta del formaggio Ragusano D.O.P. e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. . . . Pag. 36

DECRETO 4 novembre 2003.

Riconoscimento del Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta del formaggio Toma Piemontese D.O.P. e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Pag. 38

DECRETO 4 novembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano» . . . . Pag. 40

DECRETO 4 novembre 2003.

Riconoscimento del Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta del formaggio D.O.P. Raschera e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. . . . Pag. 40

DECRETO 4 novembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Taleggio» . . . . Pag. 42

DECRETO 4 novembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» Pag. 43

DECRETO 4 novembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo» . . . . Pag. 43

DECRETO 4 novembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Montasio» . . . . Pag. 44

Ministero delle attività produttive

DECRETO 20 ottobre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperovo zootecnica Sant'Anna - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Isola Capo Rizzuto . . . Pag. 44

DECRETO 20 ottobre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Ittica Trepidò - Società cooperativa a r.l.», in Cotronei. Pag. 45

DECRETO 13 novembre 2003.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per le province di Benevento, Genova e Rovigo . . . . Pag. 45

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

ORDINANZA 5 novembre 2003.

Programma commissariale di interventi strategico-emergenziali - Undicesimo stralcio operativo - Attuazione ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002 - Area di intervento 3: piano strategico reti idriche - Attribuzione finanziamento commissariale, secondo elenco comuni ammessi. (Ordinanza n. 369). Pag. 48

Commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari

ORDINANZA 12 novembre 2003.

Aggiornamento del «Piano delle attività di adeguamento delle misure di protezione fisica e di progressiva riduzione del livello di rischio degli impianti nucleari». (Ordinanza n. 14/2003) . . . . Pag. 51

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Riconoscimento della personalità giuridica al Monastero di Santa Maria degli Angeli delle Clarisse Sacramentine dell'Ordine delle Sorelle Povere di Santa Chiara, in Attimis . . . . Pag. 52

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Midazolam» . . . . . Pag. 52

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mucofrin» . . . . Pag. 53

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Brixopan» . . . . Pag. 53

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Talco mentolato» . Pag. 54

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sintamin Hepa» . . Pag. 54

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sintamin» . . . . Pag. 55

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flumequine 50% liquido Neofarma». . . . . Pag. 55

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Eritromicina 15% Neofarma». . . . . Pag. 55

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% liquido Neofarma». . . . . Pag. 56

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Colistina Solfato 12% Neofarma». . . . . Pag. 56

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Eritromicina 20% Neofarma». . . . . Pag. 56

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% Neofarma». . . . . Pag. 56

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% liquido Neofarma» . . . . Pag. 57

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramicina 20% Neofarma». . . . . Pag. 57

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tobral». Pag. 57

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ringvac Bovilis» . . . . Pag. 57

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Acarene Spray» . . . . Pag. 58

Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 58

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 178/L

LEGGE 24 ottobre 2003, n. **320.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.

03G0328

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 ottobre 2003, n. **321.**

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* di Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Comando Supremo delle Forze Alleate in Atlantico riguardo alla bandiera dell'unità per ricerche costiere della NATO, con Annesso 1, firmato a Roma il 15 maggio 2001 ed a Norfolk il 20 giugno 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* di Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Comando Supremo delle Forze Alleate in Atlantico riguardo alla bandiera dell'unità per ricerche costiere della NATO, con Annesso 1, firmato a Roma il 15 maggio 2001 ed a Norfolk il 20 giugno 2001.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di Intesa di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII dello stesso *Memorandum*.

Art. 3.

1. È istituito presso il Ministero della difesa il Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale.

2. Nel Registro di cui al comma 1 è iscritto il naviglio delle amministrazioni dello Stato adibito a servizio governativo non commerciale, il cui personale non è ad ordinamento militare.

3. Le unità ed i mezzi navali, iscritti nel Registro, inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano caricato al centro della banda bianca dell'emblema araldico della Repubblica italiana.

Art. 4.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede all'emanazione delle norme di attuazione della presente legge.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 ottobre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

MEMORANDUM DI INTESA

TRA

IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

E

IL COMANDO SUPREMO DELLE FORZE ALLEATE
IN ATLANTICO

RIGUARDO ALLA

BANDIERA DELL'UNITA' PER RICERCHE COSTIERE
DELLA NATO

(INDICAZIONI ABBREVIATA: ACCORDO DI BANDIERA ITALIA – SACLANT)

Il presente Accordo è concluso tra Il Ministero della Difesa Italiano (MODIT) ed il Comandante Supremo delle Forze Alleate in Atlantico (SACLANT), il comandante militare delle forze strategiche responsabile della ricerca subacquea nell'ambito dell'Alleanza NATO.

I

SCOPO

Il presente Accordo si propone di dare attuazione della politica concordata riguardante l'unità per Ricerche Costiere Subacquee di SACLANT (di seguito definita "la nave") che sarà acquisita con fondi comuni della NATO. Il presente Accordo regolerà la gestione, l'amministrazione e l'operatività della nave nel periodo in cui manterrà la nazionalità italiana con bandiera italiana, tenendo conto de:

a. L'Accordo tra l'Italia e SACLANT relativo all'installazione ed all'attività di SACLANTCEN sul territorio italiano, firmato il 2 dicembre 1988, di seguito definito "l'Accordo 1988";
b. L'Accordo tra l'Italia e SACLANT riguardo alle attività di ricerca dell'unità per ricerche oceanografiche "Alliance" nelle aree marittime e nelle zone sotto la giurisdizione italiana firmato il 2 dicembre 1987 di seguito definito "l'Accordo 1987".

II

PRECEDENTI

A.

La nave è proprietà comune dei membri della NATO, acquisita per effettuare ricerche oceanografiche, rilievo marittimo ed attività tecniche e tecnologiche per il beneficio comune dell'Alleanza ed a favore della difesa collettiva, della sicurezza e della pace.

B.

SACLANT è l'autorità che ha in custodia la nave per conto dell'Alleanza (e delle Nazioni che fanno parte dell'Alleanza). SACLANT è autorizzata ad agire per conto della NATO per tutte le questioni relative alla nave. La sua facoltà di agire può essere delegata ad un ente subordinato.

C.

L'Italia è lo stato di bandiera in ordine a questioni di ordine pubblico internazionale e per la giurisdizione, secondo il diritto nazionale ed internazionale. La nave assumerà, secondo il diritto internazionale, lo status di nave pubblica come previsto dall'art. III del presente Accordo. La nave batterà la bandiera navale italiana relativa allo status di nave pubblica e sarà inoltre contraddistinta da un segno distintivo sul fumaiolo che sarà rappresentato dal logo della NATO.

D.

MODIT è autorizzata ad agire per l'Italia per tutte le questioni riguardanti la nave.

E.

La nave fa parte di SACLANTCEN ed è assegnata alla supervisione ed al controllo del Direttore di SACLANTCEN.

III

STATUS DELLA NAVE

A.

SACLANT assegna e trasferisce la nave in amministrazione fiduciaria a MODIT il quale inserirà l'unità in un apposito proprio registro. MODIT assegnerà alla nave, poiché ha status di nave pubblica, un numero di fiancata ed un nominativo internazionale. MODIT rilascerà il documento di identificazione annesso a questo MOU (Annesso 1).

B.

La nave svolgerà servizio non commerciale ed opererà come facente parte di SACLANTCEN per quanto riguarda la missione e per gli scopi previsti dalla Carta NATO stabiliti dal Centro. La nave entrerà in attività per il beneficio comune di tutti gli stati membri della NATO. La nave sarà impegnata in prove oceanografiche, tecnologiche e tecniche in ambiente marittimo. Le prove possono comprendere studi come rilievi marini geofisici, geologici, biologici e chimici e studi atmosferici con l'impiego di strumenti acustici, di gravità, magnetici, sismici e di altri dispositivi.

IV

REGIME GIURIDICO

A.

In qualità di unità di nazionalità italiana ed impegnata in un servizio non commerciale per conto e sotto il controllo operativo di SACLANT, la nave sarà impiegata in modo tale da soddisfare i criteri di pratica accettati, gli interessi politici vitali e gli obblighi internazionali dell'Italia, conformi al carattere ed alla missione NATO dell'unità. MODIT consiglierà SACLANT e lo terrà informato riguardo a tutte le pratiche, interessi politici vitali ed obblighi che l'Italia riterrà pertinenti ed adeguati all'unità. MODIT ha il diritto di supervisionare la condotta dell'unità e può esercitare tale diritto nel foro NATO appropriato o attraverso la consultazione con le autorità di comando militari. MODIT si incaricherà di ottenere la clearance diplomatica in caso di una visita ad un paese non NATO.

B.

A bordo si applicheranno il diritto della navigazione e le procedure amministrative nazionali italiane le quali riguarderanno l'unità solo fino al limite solitamente applicabile alle navi pubbliche italiane e subordinatamente al successivo paragrafo C. Si osserva che non si applicano, in genere, le leggi e le regolamentazioni italiane, le quali governano l'industria mercantile ed il naviglio commerciale.

C.

In qualità di componente dell'Organizzazione Militare Internazionale della NATO, la nave rientrerà nell'ambito dell'Accordo sullo Status delle Forze del 1951 (NATO SOFA), del Protocollo di Parigi del 1952 e di altri accordi successivi pertinenti come stabilito nell'"Accordo 1988". SACLANT assumerà sempre il ruolo di Stato di origine quando l'unità sarà dislocata in un paese NATO diverso dall'Italia.

V

PROCEDURE CONCORDATE

A.

Equipaggio

1. Si applicheranno, all'equipaggio che presta servizio in incarichi internazionali le Norme per il Personale Civile della NATO, a condizione che,

   --la descrizione tabellare del Capitano richieda la nazionalità italiana ed un adeguato titolo marittimo italiano;

   --il resto dell'equipaggio e tutti gli altri ufficiali tengano e conservino gli attuali titoli di qualificazione stabiliti da SACLANTCEN;

   --le norme sul lavoro, il salario, il collocamento a riposo, le condizioni di lavoro, l'assicurazione ed altre questioni attinenti rispecchino il regolamento, le politiche e le procedure della NATO.

2. SACLANT sarà totalmente responsabile della sicurezza e dell'efficienza operativa della nave; tale responsabilità si estende alla determinazione dell'entità dell'equipaggio ed alle combinazioni di dotazione/qualificazione del personale.

3. La lingua operativa dell'unità sarà l'Inglese.

4. SACLANT garantirà che le condizioni di lavoro a bordo della nave rispecchino le norme internazionali pertinenti accettate a livello generale (p. es. Convenzioni Internazionali di Organizzazione del Lavoro).

B.

Organizzazione della Nave

1. SACLANT dovrà avere libertà di scelta nel valersi dell'opera di una ditta commerciale in qualità di gestore della nave per servizi, supporto e dotazione di personale. Qualsiasi contratto di questo tipo dovrà contenere clausole riguardanti l'aderenza alle norme (modificate per adattarsi alle circostanze) espresse nell'ambito del presente Accordo.

C.

Certificazione e Ispezioni

1. Dal momento che alla nave non si applica in generale la prassi nazionale italiana relativa al naviglio commerciale, le parti di questo Accordo riconoscono che non esiste alcuna serie esauriente di regole riguardanti l'efficienza strutturale, l'affidabilità dei macchinari, la sicurezza, gli alloggi, la salute e le ispezioni relative al rispetto delle norme.

2. La nave sarà costruita in conformità alle norme e agli standard dell' American Bureau of shipping. Il Registro Italiano Navale (RINA), prima del rilascio dell'iniziale certificato di navigazione, ispezionerà la nave in accordo con la prassi Italiana. L'Autorità Marittima Italiana sarà responsabile del rilascio dell'iniziale certificato di ispezione (Certificato di Navigabilità) secondo la prassi italiana. Le parti concordano nel prendere la nave in servizio dando pieno riconoscimento alle certificazioni della società di classificazione prima indicata che stabiliscono che la nave ha standard adeguati per il servizio incondizionato in mare secondo rigide condizioni. I certificati emessi secondo la prassi dell'Autorità Italiana in conformità alla pertinente Convenzione Internazionale per la Sicurezza della Vita umana in Mare (p. es. Certificato di Sicurezza Costruzione, Certificato di Dotazioni di Sicurezza o Certificato RTF) darà prova dell'idoneità alla navigazione dell'unità.

3. Dopo aver preso la nave in servizio, SACLANT è totalmente responsabile dell'efficienza e della sicurezza. Nonostante ciò, per modifiche ed installazioni maggiori ed importanti lavori, sono richieste, in aggiunta, l'approvazione e la certificazione.

4. Il rinnovo del certificato di navigazione sarà effettuato da SACLANT, secondo la prassi italiana, informandone MODIT.

D.

Privilegi e Concessioni

1. In accordo con l'Annesso all'Accordo del 1987, riguardante la nave di SACLANTCEN "Alliance", gli stessi privilegi e concessioni saranno estese alla nave. MODIT e SACLANTCEN possono avviare colloqui e prendere accordi per mettere in atto ulteriori privilegi e concessioni.

E.

Assicurazione

1. SACLANTCEN è pienamente responsabile della gestione ed operatività della nave e come tale assicurerà la nave contro i rischi derivanti da danni, lesioni, incidenti ed ogni altra responsabilità (tranne che per quelle lesioni ed incidenti coperti da un programma assicurativo NATO che copre gli impiegati a status internazionale). MODIT sarà parte assicurata in qualsiasi copertura assicurativa P&I e SACLANT per qualsiasi tipo di responsabilità in mare e SACLANT farà salvi i diritti di MODIT rispetto a qualsiasi somma deducibile contemplata dalla polizza.

VI

RESPONSABILITA' E PRETESE

1. Nel contesto degli Accordi sullo status delle forze e quelli sussidiari, quando la nave si trova nel territorio di un paese NATO (che non sia l'Italia), SACLANTCEN è lo Stato di origine e la NATO è lo Stato di soggiorno. In territorio italiano (sebbene l'unità sia una Nave Pubblica), le pretese saranno trattate in conformità al NATO SOFA e SACLANTCEN sarà lo Stato di origine e l'Italia lo Stato di soggiorno. Le pretese derivanti dal funzionamento dell'unità in questi casi saranno trattate come descritto nell'Articolo VIII del NATO SOFA. Per la trattazione delle pretese in conformità all'Articolo VIII, SACLANTCEN agirà in qualità di parte contraente.

2. Per quanto riguarda ed a causa di incidenti in alto mare, nelle acque territoriali o interne o sul territorio di qualsiasi paese non appartenente alla NATO, MODIT sarà il destinatario delle pretese. Le pretese risultanti in questi casi saranno trattate come d'abitudine secondo le norme applicabili alle navi pubbliche italiane. Al ricevimento della pretesa, MODIT lo notificherà e si consulterà con SACLANTCEN per quanto riguarda la risoluzione.

3. In ogni circostanza, qualsiasi compenso dovuto dal MODIT, sarà pagato da SACLANTCEN sulla base del 100%. Tranne quando l'Italia è lo Stato di soggiorno, SACLANTCEN rimborserà totalmente MODIT delle necessarie spese legali o amministrative subite nella trattazione delle pretese derivanti dall'operatività dell'unità; tuttavia MODIT rinuncerà ai costi che sono esclusivamente attribuibili a stipendi e assegni accessori del Personale Civile o Militare.

4. Per quanto riguarda ed a causa di incidenti in alto mare, e nelle acque territoriali o interne o sul territorio di qualsiasi paese non appartenente alla NATO e che danno luogo a probabili controversie, MODIT ne darà comunicazione a SACLANTCEN e si consulterà con esso. Si applicherà la prassi italiana relativa alle Navi pubbliche. Ogni compenso dovuto in seguito ad accertamento giudiziario sarà pagato da SACLANTCEN sulla base del 100%.

5. In tutte le circostanze, la nave opererà secondo le condizioni applicabili stabilite dalla Convenzione Internazionale per la Sicurezza della Vita in Mare (SOLAS).

6. In ogni caso di potenziale responsabilità, MODIT potrebbe decidere di far risolvere la controversia all'assicurazione. Il consenso di agire in tal modo con carattere di generalità può essere dato a SACLANTCEN.

VII

SPESE

Ad esclusione di quanto possa essere gratuitamente fornito dal governo italiano in base al precedente Articolo V.C., tutte le spese relative alla operatività ed al supporto dell'unità saranno interamente sostenute da SACLANTCEN.

VIII

DATA EFFETTIVA, DURATA, VARIAZIONE E TERMINE

1. Il presente Accordo, composto di 7 pagine e un annesso, entrerà in vigore non appena le Parti Contraenti avranno notificato reciprocamente l'espletamento delle formalità richieste dalla loro legislazione interna o regolamentazione per l'approvazione o la ratifica del presente Accordo e, a meno che non scada prima, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 3., rimarrà in vigore per tutto il tempo in cui la nave è in servizio NATO e quindi per il tempo necessario a risolvere tutte le questioni relative alla nave.

2. Il presente Accordo può essere modificato con il consenso reciproco delle due parti. Per effettuare una modifica, la parte proponente dovrà sottoporre la proposta per iscritto all'altra parte, la parte ricevente la proposta dovrà accettare o rifiutare o presentare una controproposta per iscritto entro 90 giorni dal ricevimento della proposta.
   Le trattative continueranno in modo tempestivo e scrupoloso fino al raggiungimento della soluzione.

3. Nonostante il precedente paragrafo 1., ciascuna delle parti può porre termine al presente Accordo secondo la propria volontà. Per porre termine all'Accordo, la parte proponente sottoporrà un avviso di termine, per iscritto, all'altra parte almeno 270 giorni prima della data di scadenza desiderata. Se la nave non è stata autorizzata a battere la bandiera di un altro stato prima della data di scadenza desiderata, il presente Accordo continuerà ad aver vigore fino a quando non sarà ottenuta la nuova nazionalità o fino a quando SACLANT non concordi diversamente riguardo al termine. Gli obblighi derivati relativi ad una parte del presente Accordo non saranno non adempiuti a causa del suo termine e tanto meno il termine avrà influenza su diritti, obblighi o situazioni legali create per mezzo di questo Accordo prima della sua scadenza.
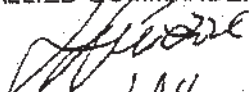
Fatto in due originali nelle lingue Italiana ed Inglese, entrambi i testi aventi eguale valore

PER IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA	FOR THE SUPREME HEADQUARTERS, ALLIED COMMANDER ATLANTIC
[signature]	[signature]
Firmato a Roma nel giorno 15/5/2001	Firmato a Norfolk VA nel giorno 20 Jun 2001

ANNESSO 1 all'Accordo di Bandiera Italia-SACLANT

DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE DELL'UNITA'
UNITA' PER RICERCHE COSTIERE (CRV)

1. La CRV *LEONARDO*, di proprietà comune degli stati membri della NATO, è una nave pubblica tenuta in amministrazione fiduciaria da parte del MODIT. La nave batte la bandiera navale italiana relativa allo status di nave pubblica ed è inoltre contraddistinta da un segno distintivo sul fumaiolo che sarà rappresentato dal logo della NATO.

2. Alla CRV è stato assegnato, ma non esposto, un distintivo di fiancata ed un nominativo internazionale. E' verniciata di bianco con il logo della NATO come segno d'identificazione e mostra costantemente la bandiera della NATO sul pennone di sinistra. Le sue dimensioni sono 27.5 metri di lunghezza, 9.0 metri di larghezza e 2.77 metri di pescaggio.

3. La CRV non è armata e neppure impegnata in scopi commerciali. Viene impiegata, per conto di tutte le nazioni NATO, esclusivamente per ricerche oceanografiche e prove tecniche, attività aventi il solo obiettivo scientifico. L'unità, tuttavia, è una nave pubblica con immunità sovrana e pertanto dovrebbe essere trattata secondo la Convenzione delle N.U. 1982 sul diritto del Mare e le altre norme e Convenzioni internazionali di rilievo.

4. Il Capitano della CRV tiene a bordo un "Certificato di bandiera" che, se richiesto, servirà a confermare ulteriormente lo status dell'unità.

5. In conformità all'Accordo del 2 Dicembre 1988 tra il Comandante Supremo delle Forze Alleate in Atlantico ed il Governo della Repubblica Italiana:

   a. è permesso alla CRV di utilizzare la Spezia, Italia, come propria base portuale e di operare in zone di mare che rientrano nella giurisdizione italiana, compresi porti militari e commerciali; e,
   b. in qualità di componente di SACLANT, Centro di Ricerca Subacqueo di La Spezia, alla CRV sono garantiti immunità e privilegi previsti nella "Convenzione tra gli stati membri della NATO sullo status delle loro Forze Armate" firmato a Londra il 19 giugno 1951, come pure quelli previsti dal "Protocollo dello Status del Comando Militare Internazionale", creato di conseguenza al Trattato dell'Atlantico del Nord, firmato a Parigi il 28 agosto 1952.

6. In conformità al suo status secondo il diritto internazionale come nave pubblica ed alle immunità e privilegi estesi alle sue attività dal diritto internazionale e dalle convenzioni elencate nel precedente paragrafo 5.b., le autorità portuali e doganali italiane, ed altri funzionari dell'amministrazione marittima, non dovranno, secondo la normali prassi, salire a bordo della CRV o ispezionarla. Le autorità portuali italiane dovranno, su presentazione di questo documento, completare rapidamente tutte le formalità portuali necessarie ed estendere alla CRV ogni concessione relativa al suo status.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3593):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 28 gennaio 2003.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 febbraio 2003 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX e XI.

Esaminato dalla III commissione il 12 marzo 2003 e 3 e 4 giugno 2003.

Esaminato aula il 30 giugno 2003 e approvato il 1° luglio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2371):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 luglio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 1° ottobre 2003.

Esaminato in aula e approvato il 2 ottobre 2003.

03G0348

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 ottobre 2003, n. **322.**

Regolamento recante disposizioni sui contrassegni di Stato e sull'esclusione dai vincoli di deposito e di circolazione per i prodotti alcolici.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto l'articolo 13, comma 2, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, con il quale è previsto che sono stabiliti, con decreto del Ministro delle finanze, i prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, nonché le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni e che i prodotti immessi in consumo muniti del contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e deposito;

Visto l'articolo 67 del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, il quale dispone, fra l'altro, al secondo periodo del primo comma, che fino all'emanazione delle norme regolamentari ivi previste, restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili;

Visto l'articolo 19, comma 2, del regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, adottato con decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153;

Visto l'articolo 26, comma 2, del predetto regolamento n. 153 del 2001, recante disposizioni transitorie circa le tipologie di prodotti sulle quali continuano ad essere applicati, nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 13, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, i contrassegni di Stato;

Visto il regolamento concernente l'esenzione dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione previsti per i prodotti sottoposti ad accisa per le bevande preparate con impiego di vini aromatizzati, liquori, acquaviti, alcole etilico ed altre sostanze analcoliche, aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume, adottato con decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997, n. 219, con il quale sono state escluse dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione alcune bevande secondo determinate condizioni;

Ritenuto di dover ridurre, in relazione alle esigenze di semplificazione amministrativa, il numero delle tipologie del contrassegno di Stato, nonché, in considerazione delle capacità dei recipienti che vengono utilizzati, di dover riordinare i tagli del contrassegno;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 maggio 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3/12171/U.C.L. del 4 agosto 2003;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Assoggettamento al contrassegno di Stato

1. Sono assoggettati al contrassegno di Stato i prodotti alcolici rientranti nei codici NC 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, e successive modificazioni, vigente alla data del 1° gennaio 2002, comprese le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione, nonché la frutta sotto spirito e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati condizionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto. Tale obbligo si applica limitatamente ai prodotti destinati alla vendita al con-

sumatore e sottoposti al pagamento dell'accisa sull'alcole etilico o di quella sui prodotti alcolici intermedi. Il contrassegno è applicato ai recipienti contenenti volumi nominali di prodotto corrispondenti ai tagli del contrassegno previsti dal presente regolamento.

2. L'applicazione dei contrassegni ai recipienti contenenti i prodotti di cui al comma 1 è effettuata con le modalità stabilite dall'Agenzia delle dogane, che può anche consentire, su richiesta delle ditte interessate, l'applicazione di contrassegni di caratteristiche diverse, in mancanza di tipologie e tagli specifici. Le ditte possono ridurre la dimensione dei contrassegni, alle stesse consegnati, per esigenze tecniche dirette a consentirne una agevole applicazione, purché in essi restino visibili i caratteri alfabetici e numerici e l'emblema di Stato.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, può essere autorizzata, su motivata richiesta del soggetto interessato, l'applicazione di contrassegni su prodotti, sottoposti al pagamento dell'accisa sull'alcole etilico contenuto, che non risultano soggetti all'obbligo di cui al comma 1, al fine di poterli escludere, in quanto muniti di contrassegno, dai vincoli di deposito e di circolazione, previsti dagli articoli 29, comma 1, e 30, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. L'autorizzazione è concessa per uno specifico prodotto commerciale limitatamente alle tipologie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*.

Art. 2.

Esclusioni

1. Sono escluse dall'obbligo di applicazione del contrassegno le preparazioni toniche richiamate dalle note esplicative al capitolo 22 della nomenclatura combinata, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 2002/C 256/01 del 23 ottobre 2002, limitatamente a quelle che, per la loro composizione, devono essere assunte in piccole quantità. Restano, inoltre, ferme sia l'esclusione dall'obbligo di applicazione del contrassegno, sia l'esclusione dai vincoli di deposito e di circolazione per i prodotti non contrassegnati, previste dal regolamento concernente l'esenzione dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione per alcune bevande secondo determinate condizioni, adottato con decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997, n. 219.

Art. 3.

Caratteristiche e prezzi dei contrassegni

1. I contrassegni di cui all'articolo 1 sono i seguenti:

a) contrassegno per i prodotti alcolici sottoposti all'accisa sull'alcole etilico nel taglio unico «fino a 5 centilitri»;

b) contrassegno per i prodotti alcolici, diversi da quelli di cui alla lettera *c)*, sottoposti all'accisa sull'alcole etilico, nei tagli «fino a 0,10 l», «0,20 l», «0,35 l», «0,50 l», «0,70 l», «1,00 l», «1,50 l», «2,00 l», «2,50 l», «3,00 l»;

c) contrassegno per le bevande alcoliche, comprese le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione e la frutta sotto spirito, sottoposte all'accisa sull'alcole etilico, nei tagli «fino a 0,10 l», «0,20 l», «0,35 l», «0,50 l», «0,70 l», «1,00 l», «1,50 l», «2,00 l», «2,50 l», «3,00 l», «4,50 l»;

d) contrassegno per le bevande alcoliche sottoposte all'accisa sui prodotti intermedi, nei tagli «fino a 0,10 l», «oltre 0,10 l fino a 0,75 l», «1,00 l», «oltre 1,00 l, fino a 2,00 l», «oltre 2,00 l fino a 5,00 l», «30,00 l», «60,00 l».

2. Le caratteristiche delle tipologie di contrassegni di cui al comma 1 sono indicate nell'allegato *A* e sono rappresentate graficamente nei fac-simile di cui all'allegato *B*.

3. I prezzi dei contrassegni di cui all'articolo 1, per mille esemplari, sono i seguenti:

a) tipologia A

1) unico taglio «fino a 5 centilitri» euro 5,00;

b) tipologia B

1) taglio «fino a 0,10 l» euro 5,00;

2) taglio «0,20 l» euro 15,00;

3) tagli «0,35 l», «0,50 l», «0,70 l», «1,00 l», «1,50 l», «2,00 l», «2,50 l», «3,00 l» euro 47,00;

c) tipologia C

1) taglio «fino a 0,10 l» euro 5,00;

2) taglio «0,20 l» euro 15,00;

3) tagli da «0,35 l», «0,50 l», «0,70 l», «1,00 l», «1,50 l», «2,00 l», «2,50 l», «3,00 l», «4,50 l» euro 47,00;

d) tipologia D

1) taglio «fino a 0,10 l» euro 5,00;

2) tagli «oltre 0,10 l fino a 0,75 l», «1,00 l», «oltre 1,00 l fino a 2,00 l», «oltre 2,00 l fino a 5,00 l», «30,00 l», «60,00 l» euro 15,00.

Art. 4.

Periodo transitorio

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e per non oltre due anni dalla stessa, alle ditte utilizzatrici, sono consegnati, fino ad esaurimento delle scorte, contrassegni delle tipologie attualmente in uso, equivalenti a quelli richiesti, indicati all'articolo 3. Gli stessi sono applicati ai recipienti entro tre anni dalla suddetta data.

2. Nel periodo di cui al comma 1, i contrassegni delle tipologie attualmente in uso sono ceduti al prezzo stabilito, per i contrassegni equivalenti, dall'articolo 3.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 ottobre 2003

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 300

ALLEGATO *A*

CARATTERISTICHE DEI CONTRASSEGNI

Tipologia A.

La tipologia A comprende il solo taglio «fino a 5 centilitri» che presenta le seguenti caratteristiche.

Filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio.

Formato carta mm 20 × 20.

Formato di stampa mm 14 × 16.

Stampa litografica a due colori di cui uno in fluorescenza:

ocra (fluorescente) per il fondino e l'emblema dello Stato;

verde per le leggende.

Numerazione, serie alfabetica e taglio sono riportati in nero con stampante «laser».

Le leggende riportano su più righe: «Accisa sull'alcole etilico», «Contrassegno di Stato», «fino a 5 cl», segue su una riga la serie alfabetica e la numerazione.

Tipologia B.

La tipologia B presenta le seguenti caratteristiche.

Filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio.

I tagli «fino a 0,10 l» e «0,20 l» hanno un formato carta mm 110 × 18 ed un formato stampa mm 70 × 14. Questi due tagli differiscono per la posizione del formato stampa che per il primo taglio «fino a 0,10 l» è situato nella parte centrale del contrassegno e per il secondo taglio «0,20 l» è situato nella parte sinistra.

I tagli «0,35 l», «0,50 l», «0,70 l», «1,00 l», «1,50 l», «2,00 l», «2,50 l», «3,00 l» hanno un formato carta mm 146 × 22 ed un formato stampa mm 90 × 14. Il formato stampa è situato nella parte sinistra del contrassegno.

Per tutti i contrassegni di questa tipologia la stampa è calcografica a tre colori:

verde per l'emblema dello Stato;

ocra per il fondino e le leggende;

rosso per l'elemento geometrico.

Numerazione, serie alfabetica e taglio sono riportati in nero con stampa tipografica.

Le leggende riportano «Accisa sull'alcole etilico - Prodotti alcolici», «Contrassegno di Stato».

Tipologia C.

La tipologia C presenta le seguenti caratteristiche.

Filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio.

I tagli «fino a 0,10 l» e «0,20 l» hanno un formato carta mm 80 × 18 e un formato stampa mm 70 × 14. Il formato stampa è situato nella parte centrale del contrassegno.

I tagli da «0,35 l», «0,50 l», «0,70 l», «1,00 l», «1,50 l», «2,00 l», «2,50 l», «3,00 l», «4,50 l» hanno un formato carta mm 146 × 22 ed un formato stampa mm 90 × 14. Il formato stampa è situato nella parte sinistra del contrassegno.

Per tutti i contrassegni di questa tipologia la stampa è calcografica a tre colori:

marrone per l'emblema dello Stato;

verde per il fondino e le leggende;

azzurro per l'elemento geometrico.

Numerazione, serie alfabetica e taglio sono riportati in nero con stampa tipografica.

Le leggende riportano «Accisa sull'alcole etilico - Bevande alcoliche», «Contrassegno di Stato».

Tipologia D

La tipologia D presenta le seguenti caratteristiche.

Filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio.

Il taglio «fino a 0,10 l» ha un formato carta mm 20 × 20 ed un formato stampa mm 14 × 16. Stampa litografica a due colori di cui uno in fluorescenza:

viola (fluorescente) per il fondino e l'emblema dello Stato;

ocra per le leggende.

Numerazione, serie alfabetica e taglio sono riportati in nero con stampante «laser». Le leggende riportano su più righe: «Accisa sui prodotti intermedi - Bevande alcoliche», «Contrassegno di Stato», «fino a 0,10 l». Segue su una riga la serie alfabetica composta da una o più lettere maiuscole e la numerazione in cifre.

I tagli «oltre 0,10 l fino a 0,75 l», «1,00 l», «oltre 1,00 l fino a 2,00 l», «oltre 2,00 l fino a 5,00 l», «30,00 l», «60,00 l» hanno un formato carta mm 150 × 20 ed un formato stampa mm 90 × 14. Per questi contrassegni la posizione del formato stampa è situato nella parte sinistra del contrassegno.

Stampa litografica a due colori: viola e arancio, di cui uno in fluorescenza:

arancio per il fondino, l'emblema dello Stato ed un elemento geometrico;

viola (fluorescente) per le leggende e i restanti elementi geometrici.

Numerazione, serie e taglio sono riportate in nero con stampa tipografica.

Le leggende riportano: «Accisa sui prodotti intermedi - Bevande alcoliche», «Contrassegni di Stato».

ALLEGATO *B*

FAC-SIMILE DEI CONTRASSEGNI

TIPOLOGIA "A"

TIPOLOGIA "B"

TIPOLOGIA "B"

TIPOLOGIA "C"

TIPOLOGIA "C"

TIPOLOGIA "D"

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che reca le disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (d'ora in avanti denominato «Testo unico sulle accise») è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 1995, n. 279.

— Il testo vigente dell'art. 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è il seguente:

«2. I prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I prodotti immessi in consumo muniti di contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e deposito».

— Il testo vigente dell'art. 67, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 dispone che:

«Art. 67 *(Norme di esecuzione e disposizioni transitorie).* — Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualità di operatore professionale, di rappresentante fiscale o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilità al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti».

— Il regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997, n. 219, i cui limiti di applicabilità sono stabiliti dal comma 4 dell'art. 20 del decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153, concerne l'esenzione dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione previsti per i prodotti sottoposti ad accisa per le bevande preparate con impiego di vini aromatizzati, liquori, acquaviti, alcole etilico ed altre sostanze analcoliche, aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume ed esclude dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione alcune bevande secondo determinate condizioni.

— Il testo vigente dell'art. 19, comma 2, del regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, adottato con decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, è il seguente:

«2. L'applicazione dei contrassegni sui recipienti contenenti i prodotti determinati con il decreto di cui all'art. 13, comma 2 del testo unico è effettuata con le modalità tecniche stabilite dall'Agenzia, che può anche consentire, nel caso di recipienti di capacità fino a 5 centilitri, che il contrassegno sia applicato, anziché sui recipienti, sulla confezione che li contiene. L'applicazione dei contrassegni è effettuata presso:

a) i depositi fiscali nazionali abilitati alla custodia dei prodotti da contrassegnare;

b) i depositi fiscali ubicati in altri Paesi comunitari che agiscano per proprio conto;

c) i depositi fiscali ubicati in altri Paesi comunitari che agiscano per conto di operatori nazionali;

d) gli impianti di Paesi terzi che agiscano per conto di importatori nazionali;

e) gli impianti di condizionamento di prodotti assoggettati ad accisa;

f) le dogane attraverso le quali avviene l'importazione ed i depositi doganali.».

— Il testo vigente dell'art. 26, comma 2, del predetto regolamento dispone che:

«2. Nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 13, comma 2, del testo unico, i contrassegni di Stato continuano ad applicarsi allo spirito puro, ai liquori, alle acquaviti, agli estratti per essenze per preparazione liquori, ai vini aromatizzati ed ai vini liquorosi, nei casi prescritti e secondo le caratteristiche, i tagli ed i prezzi vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.».

— Il testo vigente dell'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che reca la riforma dell'organizzazione del Governo, è il seguente:

«Art. 23 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni).* — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali».

— Il testo vigente del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che reca la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Il testo del regolamento CE n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 e le successive modifiche individuano i prodotti corrispondenti ai codici di nomenclatura combinata: NC 2204 per i vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole e i mosti d'uva diversi da quelli di cui alla voce 2009; 2205 vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche; 2206 altre bevande fermentate (per esempio sidro, sidro di pere, idromele), miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non rinominati o compresi altrove; 2207 alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol, alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo;

2208 alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol, acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione.

— L'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recita che:

«1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio».

— L'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevede che:

«1. L'alcole, le bevande alcoliche e gli aromi alcolici assoggettati ad accisa o denaturati con denaturante generale devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12» dello stesso decreto.

03G0349

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 2003.

Autorizzazione al Ministero degli affari esteri ed al commissariato del governo per la provincia di Bolzano ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento di personale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 39 come successivamente modificato ed integrato;

Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale subordina l'avvio delle procedure di reclutamento per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi del citato art. 39;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare, l'art. 7 che prevede che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzioni di personale a tempo indeterminato, devono inviare una comunicazione, recante gli elementi conoscitivi relativi al concorso da bandire, necessaria al fine di provvedere all'assegnazione del personale collocato in disponibilità;

Viste le richieste (note n. 35/288 del 21 febbraio 2003 e n. 35/528 del 24 marzo 2003) del Ministero degli affari esteri di autorizzazione a bandire un concorso pubblico per esami a sei posti di dirigente amministrativo in prova, ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 3 della legge 15 luglio 2002, n. 145, e due concorsi, rispettivamente, per complessivi cinquantasei posti nell'area funzionale C e per complessivi cinquanta posti nell'area funzionale B;

Vista la richiesta (nota n. 31178 del 30 maggio 2003) del commissariato del governo per la provincia di Bolzano di autorizzazione a bandire procedure concorsuali per l'assunzione di personale dotato di specifiche professionalità tecniche e amministrative per complessive duecentoquarantanove unità;

Considerato che il commissariato del governo per la provincia di Bolzano ha sottolineato la grave carenza di personale presente in tutti gli uffici statali della provincia che impedisce il normale svolgimento delle attività istituzionali;

Ritenuto, pertanto, che il Ministero degli affari esteri e il commissariato del governo per la provincia di Bolzano possono, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, essere autorizzati ad avviare le citate procedure di reclutamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2003;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Fermo restando quanto previsto per le procedure di assunzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche dall'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'art. 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Ministero degli affari esteri e il commissariato del governo per la provincia di Bolzano sono autorizzati ad avviare procedure di reclutamento per il numero di posti indicati, rispettivamente, nelle tabelle n. 1 e n. 2, allegate al presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 217

ALLEGATO

TABELLA n. 1

MINISTERO AFFARI ESTERI

Profilo	Area	Posti autorizzati
Dirigenti	Dir.	6
Funzionario aggiunto amministrativo-contabile	C1	19
Funzionario aggiunto economico-finanziario e commerciale	C1	33
Funzionario aggiunto archivista di stato	C1	4
Assistente amministrativo	B2	50
TOTALE		**112**

TABELLA n. 2

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Commissariato del Governo

AREA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	POSTI DA METTERE A CONCORSO
C	C2	Funzionario amministrativo	2
		Funzionario amm.vo contabile	1
		Funzionario informatico	1
	C1	Collaboratore amministrativo	3
		Collaboratore amm.vo contabile	3
		Collaboratore informatico	3
		Traduttore interprete	2
		Assistente sociale coordinatore	2
			17

Uffici periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza

AREA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	POSTI DA METTERE A CONCORSO
C	C2	Funzionario amministrativo	1
		Funzionario amm.vo contabile	1
	C1	Collaboratore amministrativo	7
		Collaboratore amm.vo contabile	5
		Traduttore interprete	3
B	B3	Assistente amministrativo	1
		Assistente amm.vo contabile	1
		Assistente linguistico	1
			20

CORTE DEI CONTI

AREA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	POSTI DA METTERE A CONCORSO
C	C1	Collaboratore amministrativo	2
		Collaboratore amm.vo contabile	2
		Collaboratore di Cancelleria	1
		Collaboratore di Segreteria	1
		Traduttore interprete	1
B	B3	Assistente giudiziario	1
	B2	Operatore amministrativo	2
		Addetto ai terminali evoluti	2
			12

Archivio di Stato

AREA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	POSTI DA METTERE A CONCORSO
B	B3	Assistente amministrativo	1
		Assistente tecnico scientifico	1
	B2	Operatore tecnico specializzato	1
	B1	Addetto tecnico	1
			4

Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa

AREA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	POSTI DA METTERE A CONCORSO
B	B3	Assistente	1
	B2	Operatore esperto	1
	B1	Operatore di base	1
			3

ARCHIVIO NOTARILE

AREA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	POSTI DA METTERE A CONCORSO
C	C2	Vice Conservatore	1
B	B2	Operatore amm.vo contabile	1
			2

UFFICI GIUDIZIARI

AREA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	POSTI DA METTERE A CONCORSO
C	C2	Esperto linguistico	7
	C1	Cancelliere	25
		Esperto informatico	5
		Contabile	4
		Esperto linguistico	5
B	B3	Cancelliere	25
		Esperto informatico	3
		Contabile	4
	B1	Operatore giudiziario	10
	B3	Ufficiale giudiziario UNEP	4
	B2	Operatore giudiziario UNEP	7
			99

CASA CIRCONDARIALE

AREA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	POSTI DA METTERE A CONCORSO
		Dirigente	1
B	B1	Coadiutore	1
A	A1	Addetto serv. ausiliari e di anticamera	1
	A1	Addetto alle lavorazioni	1
			4

Centro di servizio sociale per adulti C.S.S.A. - Bolzano

AREA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	POSTI DA METTERE A CONCORSO
C	C1	Assistente sociale coordinatore	10
	B3	Assistente amministrativo	2
	B3	Ragioniere	1
B	B2	Operatore amministrativo	2
	B1	Coadiutore	1
A	A1	Addetto servizi ausiliari e di anticamera	1
			17

Ufficio di servizio sociale per minorenni U.S.S.M. - Bolzano

AREA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	POSTI DA METTERE A CONCORSO
C	C2	Direttore di servizio sociale	1
	B3	Ragioniere	1
B	B2	Operatore amministrativo contabile	1
	B1	Autista meccanico	1
A	A1	Addetto servizi di portierato e custodia	2
			6

Direzione provinciale dei Servizi Vari

AREA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	POSTI DA METTERE A CONCORSO
	C2	Funzionario amministrativo	1
C		Collaboratore amministrativo	1
	C1	Traduttore interprete	1
		Assistente amministrativo	6
	B3	Capo Unità operativa	1
B	B2	Operatore amministrativo	2
	B1	Coadiutore	8
		Addetto serv. ausiliari e di anticamera	1
A	A1	Conducente automezzi	1
			22

Ragioneria provinciale dello Stato

AREA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	POSTI DA METTERE A CONCORSO
		Collaboratore amministrativo	2
C	C1	Traduttore interprete	1
		Assistente amministrativo	1
	B3	Assistente economico finanziario	1
B	B2	Operatore amministrativo	1
		Coadiutore	2
	B1	Addetto unità acquisizione dati	2
			10

Segreteria Commissioni Tributarie 1° e 2° grado

AREA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	POSTI DA METTERE A CONCORSO
C	C2	Funzionario tributario	2
			1
	C1	Collaboratore tributario	1
A	A1	Addetto serv. ausiliari e antic.	1
			5

Genio Civile

AREA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	POSTI DA METTERE A CONCORSO
C	C1	Traduttore interprete	1
		Capo Tecnico	3
		Architetto	0
B	B3	Assistente amministrativo	1
		Assistente tecnico	1
	B2	Operatore amministrativo	1
		Ufficiale idraulico	2
		Disegnatore specializzato	1
		Registratore dati	1
	B1	Sorvegliante idraulico	2
			13

Centro Prova Autoveicoli

AREA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	POSTI DA METTERE A CONCORSO
		Dirigente	1
C	C2	Ingegnere Direttore	1
	C1	Collaboratore amministrativo	1
		Capo Tecnico	2
		Ingegnere	1
B	B3	Assistente tecnico	1
	B2	Operatore amministrativo	1
		Autista meccanico specializzato	1
		Collaudatore meccanico	3
	B1	Coadiutore	1
		Aggiustatore meccanico	1
A	A1	Addetto servizi ausiliari e di anticamera	1
			15

TOTALE	**249**

03A12554

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 novembre 2003.

Accertamento dell'importo rimborsato a scadenza di buoni poliennali del Tesoro 15 ottobre 2000-15 ottobre 2003 eseguito con le disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE II

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato, nonché per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 29 maggio 2001, che definisce le modalità di utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la determinazione 4 ottobre 2001, con la quale, sulla base della vigente normativa, è stata conferita la delega alla firma dei decreti e delle disposizioni relative all'utilizzo delle somme depositate sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato al direttore della direzione II del Dipartimento del tesoro;

Vista la disposizione n. 89387 dell'8 ottobre 2003, trasmessa alla Banca d'Italia, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata stabilita un'operazione di rimborso tramite l'utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la nota n. 248297 del 22 ottobre 2003 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso il dettaglio della predetta operazione di rimborso;

Decreta:

Articolo unico

1. Si accerta che in data 15 ottobre 2003 è stata effettuata un'operazione di rimborso a scadenza a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, per nominali € 2.050.000.000,00, di buoni poliennali del Tesoro 15 ottobre 2000-15 ottobre 2003, codice titolo IT0003023550, in circolazione per e 7.667.652.000,00.

2. Al capitolo di bilancio corrispondente è apportata la conseguente modifica.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2003

Il dirigente generale: CANNATA

03A12553

DECRETO 14 novembre 2003.

Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Campobasso, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, concernente il «Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133»;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278 del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i quali è stata istituita la commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001), con il quale è stata approvata, la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 445/UDG del 7 ottobre 2003;

Considerato che con sentenza n. 4729/03 in data 2 aprile-26 maggio 2003, il T.A.R. per il Lazio, accogliendo solo in parte il ricorso proposto dalla società F.P. S.a.s. (plico 675 - provincia di Campobasso), ha affermato nella motivazione, tra l'altro, che «diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, il fatto che i locali predisposti per il gioco del Bingo siano ubicati nella città di Termoli non implica automaticamente l'attribuzione di un punteggio quantomeno pari a 2 (attrattività turistica media), poiché tale peculiarità oggettiva va valutata caso per caso dalla commissione aggiudicatrice, la cui scelta sotto tale aspetto è insindacabile essendo coinvolto il merito dell'azione amministrativa. Altro aspetto in contestazione riguarda la voce b-6 (strutture di intrattenimento), rispetto alla quale la stessa Amministrazione resistente ammette che vi sarebbe stato un errore nel non considerare la presenza di alcune strutture di intrattenimento, con la conseguenziale attribuzione di almeno due punti»;

Atteso che, in ottemperanza alla predetta pronuncia giurisdizionale n. 4729/03, l'Amministrazione, dopo accurata istruttoria ed attento riesame della documentazione presentata in sede di gara dalla società **F.P. S.a.s.**, ritiene di poter attribuire, giusta i criteri di aggiudicazione di cui al richiamato bando di gara ed i *sub* criteri analitici stabiliti dalla commissione aggiudicatrice nel verbale del 27 febbraio 2001, all'offerta della predetta società **due** punti alla richiamata voce **b-6** per l'esistenza, nella documentazione presentata in sede di gara, di varie strutture di intrattenimento, attribuendo così alla società in parola il punteggio complessivo pari a **42 punti**;

Considerato altresì che, con sentenza n. 7621/03 in data 25 giugno-15 settembre 2003, il T.A.R. per il Lazio, accogliendo in parte il ricorso della **Bingo S.r.l.** (plico 102 - provincia di Campobasso) ed in parte il ricorso incidentale della **Bingo Seven S.p.a.** (plico 236 - provincia di Campobasso), ha conseguentemente annullato «in parte qua gli impugnati provvedimenti, e con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione dovrà adottare in esecuzione della presente sentenza»;

Considerato che, in particolare, la suddetta sentenza n. 7621/03 afferma che «in conclusione sono risultati suscettibili di accoglimento:

a) le censure ricorsuali con cui sono stati contestati:

1) la mancata attribuzione alla Bingo S.r.l. di un punto per la sussistenza di un guardaroba custodito;

2) il punteggio assegnato alla controinteressata per la sottovoce c-6;

b) il primo motivo di doglianza proposto in via incidentale, sia pure parzialmente e con riferimento alla mancata attribuzione di punteggio per il servizio di bevande in sala e di piccola ristorazione.

Tuttavia, poiché è stato accolto anche il motivo di doglianza prospettato avverso il punteggio attribuito alla società resistente per la sottovoce c-6, il tribunale non può non osservare che il suddetto accoglimento non comporta automaticamente che alla controinteressata debba essere attribuito un punteggio inferiore a quello riconosciutole precedentemente, in quanto trattandosi di una valutazione ampiamente discrezionale, basata su una pluralità di presupposti dei quali uno solo (quello concernente la collocazione allo stesso piano della sala gioco dei servizi igienici) è stato riconosciuto infondato, ben può la commissione aggiudicatrice in sede di attività rinnovatoria attribuire il medesimo punteggio, evidenziandone, ovviamente, i relativi presupposti di fatto e le ragioni giustificative»;

Considerato che la menzionata società Bingo S.r.l. ha inoltrato richiesta per ottenere l'esecuzione della suddetta sentenza n. 7621/03 e la «riformulazione della graduatoria finale in considerazione della rideterminazione dei punteggi attribuiti alla Bingo S.r.l. e alla Bingo Seven S.p.a. sulla base delle citate prescrizioni impartite dal TAR Lazio»;

Atteso che, in ottemperanza alla predetta pronuncia giurisdizionale n. 7621/03, l'Amministrazione, dopo accurata istruttoria ed attento riesame della documentazione presentata in sede di gara dalle società Bingo S.r.l. e Bingo Seven S.p.a., ritiene, in primo luogo, di poter attribuire, giusta i criteri di aggiudicazione di cui al richiamato bando di gara ed i sub criteri analitici stabiliti dalla commissione aggiudicatrice nel verbale del 27 febbraio 2001, all'offerta della predetta società **Bingo S.r.l.** (plico 102) **un** punto alla voce **c-4** per l'esistenza di un guardaroba custodito da un addetto ed all'offerta della società **Bingo Seven S.p.a.** (plico 236) **un** punto alla voce **c-3** per la presenza del servizio bevande in sala e piccola ristorazione, nonché di poter confermare per la Bingo Seven S.p.a. il punteggio (due punti) attribuito alla voce c-6 dal momento che, dall'esame degli atti allegati all'offerta della medesima società Bingo Seven, risultano alcuni bagni collocati allo stesso piano della sala e precisamente con ingresso nell'atrio di attesa; tali bagni, in più rispetto a quelli destinati alla sala bingo, costituiscono un ulteriore servizio a disposizione del pubblico in attesa di poter accedere alla sala ove si svolgono le partite, che ha consentito l'attribuzione alla voce c-6 di due punti in sede di gara e giustifica la conferma del predetto punteggio in sede di esecuzione della sentenza in parola (punteggio, 2 punti, parimenti attribuito alla Bingo S.r.l. per la presenza di bagni nell'atrio di attesa della propria sala-Bingo);

Considerato, pertanto, che in base alle suddette risultanze istruttorie, ad entrambe le suddette società **Bingo S.r.l.** e **Bingo Seven S.p.a.** viene attribuito il punteggio complessivo pari a **44 punti**;

Considerato che, per quant'innanzi, occorre procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge n. 1034/1971, alla esecuzione delle suddette sentenze n. 4729/03 e n. 7621/03 e, quindi, alla modifica della graduatoria della provincia di Campobasso;

Decreta:

Art. 1.

1. La graduatoria, per la provincia di Campobasso, delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo,

riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001), è modificata, per i motivi indicati in premessa, come di seguito indicato:

Regione: Molise; provincia: Campobasso

Pos.	Plico	Mittente	Ubicazione	Punti
1	**236**	**Bingo Seven S.p.a.**	**Termoli**	**44**
2	102	Bingo S.r.l.	Campobasso	44
3	675	F.P. S.a.s.	Termoli	42
4	844	Euro 2000 S.r.l.	Termoli	34
5	298	Non solo Bingo S.r.l.	Campobasso	33
6	948	F.lli Acanfora di Acanfora G. S.a.s.	Vinchiaturo	33
7	842	Domarvit Spl	Campobasso	29
8	747	Planet cinema S.r.l.	Campobasso	29
9	422	Acea 2001 S.r.l.	Campobasso	27
10	383	Non solo Bingo S.r.l.	Campobasso	27

2. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001.

3. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 14 novembre 2003

Il direttore: TAGLIAFERRI

03A12551

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 ottobre 2003.

Nomina della consigliera di parità supplente della provincia di Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, effettivi e supplenti, regionali e provinciali;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'art. 2, comma 4 del suddetto decreto che prevede che in caso di mancata designazione dei consiglieri di parità regionali e provinciali o di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 2, comma 2, da parte degli enti territoriali competenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, provvede direttamente alla nomina;

Visto il bando-decreto 30 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 5 del 17 gennaio 2003, per la nomina diretta dei consiglieri di parità effettivi e supplenti per varie regioni e province;

Vista la candidatura presentata dalla dott.ssa Daniela Belotti per la nomina a consigliera di parità supplente per la provincia di Roma;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Daniela Belotti, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la «Commissione per l'esame delle candidature per la nomina diretta delle/i consigliere/i di parità», istituita con decreto direttoriale del 16 giugno 2003, ha ritenuto la predetta in possesso dei requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità supplente per la provincia di Roma;

Decreta:

La dott.ssa Daniela Belotti è nominata consigliera di parità supplente della provincia di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae di Daniela Belotti

Sezione 1: Esperienze significative nelle pari opportunità.

1.1. Professionali (allegati *A* 1-39).

2002-2003 - Rapporteur per il Gruppo FS nel gruppo di progetto europeo «Représentation et meilleure intégration des femmes dans les différentes professions du chemin de fer», costituito a Bruxelles nell'ambito del dialogo sociale.

1999-2003 - Presidente del Comitato nazionale per le pari opportunità del Gruppo FS. È referente del Gruppo FS per le pari opportunità con ruolo di rappresentanza e coordinamento sul territorio nazionale dei sedici CPO regionali. Tiene i rapporti con le istituzioni nazionali e comunitarie di parità. Svolge attività di studio, ricerca,

formazione e informazione finalizzate a realizzare e diffondere «buone pratiche» nelle società del gruppo. Annualmente elabora e propone alle parti sociali il piano di attività e delle azioni positive e gestisce il budget assegnato e le risorse esterne autonomamente individuate e reperite. Tra le iniziative più significative si citano: l'intervento di formazione per i comitati pari opportunità a cura di Isfort, conclusosi nel febbraio 2000, il convegno «Progettare la parità nelle Ferrovie. Idee e strumenti operativi» del 1º marzo 2000, l'agenda pari opportunità 2001 distribuita alle 10.000 donne occupate nelle società del gruppo, la brochure informativa dei 10 anni di attività a tutto il personale (120.000 addetti e 1.000 dirigenti), il workshop del 5-6 dicembre 2002 di formazione sul programma europeo Equal.

1998-2001 - FS S.p.a./Trenitalia S.p.a. Lavora nella struttura di gestione e sviluppo del personale, svolgendo attività di studio e applicazione della normativa relativa al trattamento economico e giuridico del personale nonché del contenzioso e della disciplina, compatibilmente con il ruolo pari opportunità ricoperto in azienda.

1995-1998 - FS S.p.a. Nella struttura di politiche economiche e sociali, direttore Nadio Delai, è incaricata di seguire le iniziative nel campo del sociale e di promuovere e gestire i relativi progetti da attivare sia all'interno sia all'esterno dell'impresa, compresa la realizzazione di pubblicazioni per la collana rapporti di service. Per le politiche sociali europee è incaricata di curare servizi di informazione alle strutture FS riguardanti i bandi, le procedure e i finanziamenti dell'UE. Dei diversi progetti di cui è responsabile si citano «100 ingegneri per lo sviluppo», cofinanziato dal Fondo sociale europeo per il quale tiene le relazioni con regioni e enti locali, cura la selezione, formazione e aggiornamento dei progettisti (dirigenti e quadri interni e delle regioni e degli enti locali) nonché la relativa informazione e «Diffondere la cultura delle pari opportunità nelle compagnie ferroviarie dell'Unione europea». Organizza il convegno «I comitati pari opportunità nelle F.S.: riflessioni e prospettive nell'immediato» tenutosi a Roma il 28 giugno 1996.

1993-1995 - Staff dell'assistente del direttore generale holding, ing. Cesare Vaciago. Nomina a rappresentante aziendale nel CPO nazionale. Collabora, con diretta responsabilità dei risultati, ai progetti/azioni di coordinamento tra aree/divisioni/funzioni aziendali. In particolare, è designata a curare nuovi piani per lo sviluppo della comunicazione nell'impresa ed è referente per i rapporti con gli organismi esterni individuati dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991. Organizza il Convegno «Pari opportunità uomo-donna nel lavoro: il caso delle Ferrovie dello Stato» tenutosi a Torino il 18-19 maggio 1995.

1991-1993 - Relazioni industriali di Ferrovie dello Stato. Nomina a rappresentante aziendale nell'osservatorio sulla condizione delle lavoratrici. Le è affidato lo studio e l'esame delle normative, comprese le leggi di parità e degli istituti contrattuali, quali i CPO nonché l'evoluzione contrattuale della legge n. 125/1991 nel CCNL di settore. Cura la rubrica «Donna e lavoro» della rivista «L'amministrazione ferroviaria». Gestisce i cosiddetti «sindacati minori» ed è incaricata di esperire nuovi iter in materia di collegi di conciliazione ed arbritato. Collabora alla ricerca intervento sulla condizione femminile realizzata dalla consulente SAM e finanziata ex legge n. 125/1991, art. 2 e alla selezione e formazione-formatrici pari opportunità a cura della Soc. MTA/SHL.

1987-1991 - Addetto stampa presso l'ufficio relazioni aziendali delle Ferrovie dello Stato. Cura i rapporti con la stampa, il servizio di rassegna stampa e collabora alle riviste aziendali. Svolge attività di PR nelle varie iniziative culturali e promozionali aziendali.

1977-1987 - Ufficio acquisti, gestione scorte dell'azienda autonoma ferrovie dello Stato. Svolge attività di reporting e studi per la predisposizione del budget secondo i nuovi regimi di contabilità di impresa. Docente per i referenti territoriali della rete.

1.2. Sindacali (allegati *B* 1-21).

1997-2001 - Responsabile coordinamento donne nazionale FIT-CISL ferrovieri. Designazione nel CPO nazionale del gruppo FS. Operatore nazionale nelle materie della formazione e dell'informazione. È inserita nei gruppi nazionali formatori della FIT e della CISL. In raccordo con la segreteria nazionale, predispone i piani di formazione, progetta, coordina e dirige i relativi corsi e svolge attività di docenza. Collabora al coordinamento editoriale della rivista «La voce dei ferrovieri», redige articoli, comunicati stampa. Organizza eventi e convegni. Svolge, come esperta di pari opportunità, incarichi speciali per il coordinamento nazionale donne CISL, quali progetti mirati, studi e ricerche del mercato femminile del lavoro, gruppi di ricerca per le proposte di politiche di conciliazione lavoro-famiglia, gestione della rete telematica First Class.

1992-1999 - Partecipa a numerosi corsi di formazione sindacale, in particolare al corso lungo per quadri e dirigenti sindacali donne «Esperte azioni positive pari opportunità», svoltosi dal marzo 1993 al novembre 1994, presso il centro studi «Giulio Pastore» di Firenze e al Seminario di studio a carattere europeo «Democrazia economica e industriale nelle imprese: quali prospettive per la dimensione sociale e la partecipazione finanziaria dei lavoratori e lavoratrici in Europa tenutosi a Roma nel marzo 1999. Partecipa al seminario di studio internazionale «Donne e Europa», organizzato da FST e tenutosi a Bruxelles nell'ambito del dialogo sociale. Partecipa al seminario di aggiornamento per responsabili di attività di informazione e comunicazioni organizzato dalla FNP scuola permanente, svoltosi nel 1997 al centro studi CISL.

Sezione 2: Collaborazioni, pubblicazioni e contributi.

Collabora con il CAFI per il quale, in qualità di responsabile del settore «Lavoro e famiglia» del periodico mensile «L'amministrazione ferroviaria», redige articoli. Fa parte del comitato di studio per la progettazione di un sistema a rete mirato alla diffusione di tecniche di comunicazione interattiva e di outsourcing. (allegati *C1* e articoli allegati).

3/2002 «Le stagioni della mimosa».

8/2001 «Come progettare Equal».

7/2001 «Equal. Una strategia europea per l'occupazione e la lotta contro ogni forma di esclusione sociale».

5/2001 Legge 8 marzo 2000, n. 53 «Una norma in progress».

4/2001 «Non solo maternità».

9/1992 Rubrica «Donna e lavoro» - «Azioni positive? Si, grazie!».

7/1992 Rubrica «Donna e lavoro» - «Pari opportunità: iniziative della Comunità europea».

3/1992 Rubrica «Donna e lavoro» - «Pari opportunità sul lavoro: una legge concreta».

2002 Pubblica il libro «Tra lavoro e famiglia - Guida al testo unico sulla tutela della maternità e paternità» Ed. CAFI per la presentazione del quale il 19 giugno 2002 è organizzato a Roma un Convegno (allegati *C* 2-5).

Da «L'amministrazione ferroviaria» 7/2002 Inserto Convegno CAFI - Presentazione del libro «Tra lavoro e famiglia».

Da «L'amministrazione ferroviaria» 10/2002 «Tra lavoro e famiglia».

Collabora con il CERTAM per la predisposizione di progetti cofinanziabili dalla UE, in particolare il programma Leonardo da Vinci e partecipa alla formazione Isfol (allegati *C* 6-9).

Collabora alla rivista aziendale «Linea diretta» (articoli allegati).

3/2002 «Azioni positive per le donne».

9/2001 «Verso le pari opportunità di terza generazione».

2/2000 «La casa comune».

2/1998 «Un progettista europeo».

Collabora alla rivista sindacale «La voce dei ferrovieri» (articoli allegati).

11-12/2002 Inserto rappresentare il lavoro dei quadri nell'evoluzione del trasporto ferroviario - Intervento D. Belotti.

1/2001 «Azioni positive al via».

7/2000 Rubrica attualità «Tutti pazzi per Internet».

5/2000 Rubrica attualità «Stressati dal lavoro».

4/2000 «Le politiche sociali dell'Unione europea e la CISL».

2/2000 Rubrica attualità «La società italiana allo specchio».

11-12/1999 Rubrica attualità «Scusi, lei è flessibile?».

10/1999 Rubrica attualità «TFR, metafora del nostro tempo».

9/1999 Rubrica attualità «Pensioni si, pensioni no ...».

7-8/1999 «Lavoro o famiglia?».

5/1999 «Per un nuovo proselitismo».

3/1999 «Le donne e la guerra».

11-12/1998 «Per accrescere la rappresentanza di genere».

10/1998 «Tutti in rete».

3/1998 «Donne di fine millennio in copertina».

10/1997 «Cercasi lavoro disperatamente».

8-9/1997 «Riflessione di una mattina di mezza estate».

7/1992 «Legge sulle pari opportunità. Il ruolo dei comitati».

Contributi alla rubrica l'azienda informa del periodico «Prima donna» - Numeri speciali di marzo (articoli allegati).

2002 «Pari opportunità verso una terza generazione».

2001 «Progettazione al femminile».

2000 «Pari opportunità: un anno vissuto intensamente».

Partecipa a seminari, convegni, workshop della rete pari opportunità.

Firenze 29 gennaio 2003 auditorium regione Toscana «Sicurezza, mobbing, molestie».

Roma 31 dicembre 2002 Club Eurostar «Politiche sociali delle FS».

Bari 14 dicembre 2002 Club Eurostar «La presenza femminile nel sindacato».

Roma 6 dicembre 2002 Università «La Sapienza» facoltà sociologia «La CISL ha bisogno delle donne».

Roma 3 dicembre 2002 palazzo Marini «Valutazione dei risultati di Johannesburg».

Roma 24 settembre 2002 casa internazionale delle donne «Prossima fermata: parità».

Ancona 14-15 giugno 2002 palazzo degli anziani «Le donne solo elettrici?».

Roma 6 giugno 2002 palazzo Marini «Per un nuovo equilibrio tra lavoro e vita. Una rete tra i progetti».

Roma 5 giugno 2002 biblioteca CNEL «Il lavoro delle donne tra tutela legislativa e previsioni contrattuali».

Roma 31 maggio 2001 palazzo Falconari «Le risorse di genere: disegnare il futuro».

Roma 5 aprile 2001 S. Regis Grand «A proposito di pari opportunità: da Now a Equal».

Roma 12 aprile 2000 fondazione BNC «Nuove politiche del personale nelle aziende interessate da processi di ristrutturazione».

Bologna 22-23 febbraio 2000 Università degli studi «1000 donne a Bologna. Il lavoro cambia, cambia l'organizzazione».

Roma 8 febbraio 2000 sala ACI «Il mercato del lavoro dei trasporti tra flessibilità e precarietà».

Roma 24 gennaio 2001 sala Moneta Ministero pari opportunità «Forme di lavoro a distanza. Esperienze promosse dai CPO».

Napoli 28-29 gennaio 2000 mostra d'oltremare «Lavorare e vivere con pari opportunità».

Roma 2 dicembre 1999 CNR «Privatizzazione e azionariato dei dipendenti: il caso dei trasporti».

Formia 21-22 gennaio 1999 Hotel «Il fagiano» - «Divisionalizzazione. Approfondimenti e riflessioni».

Milano 10 novembre 1997 palazzo dei Giureconsulti «Trasportiamo nuove idee. Proponiamo nuovi ruoli».

Roma 12 febbraio 1997 auditorium CISL «Ferrovie: ruolo e prospettive delle strutture centrali nei modelli di sviluppo delle FS».

Roma 6 dicembre 1996 centro congressi Frentani «Ferrovie: la riforma è fallita?».

03A12507

DECRETO 29 ottobre 2003.

Nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Rovigo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, effettivi e supplenti, regionali e provinciali;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'art. 2, comma 4, del suddetto decreto che prevede che in caso di mancata designazione dei consiglieri di parità regionali e provinciali o di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 2, comma 2, da parte degli enti territoriali competenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, provvede direttamente alla nomina;

Visto il bando-decreto 30 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 5 del 17 gennaio 2003, per la nomina diretta dei consiglieri di parità effettivi e supplenti per varie regioni e province;

Vista la candidatura presentata dalla dott.ssa Annalisa Vegna per la nomina a consigliera di parità effettiva per la provincia di Rovigo;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Annalisa Vegna, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la «Commissione per l'esame delle candidature per la nomina diretta delle/i consigliere/i di parità», istituita con decreto direttoriale del 16 giugno 2003, ha ritenuto la predetta in possesso dei requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva per la provincia di Rovigo;

Decreta:

La dott.ssa Annalisa Vegna è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Rovigo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae di Annalisa Vegna

Studio.

Corsi di specializzazione post-laurea: master dal titolo «Immigrazione. Fenomeni e processi migratori» presso l'Università degli studi di Venezia - Dipartimento di filosofia e teoria delle scienze diploma universitario in servizio sociale, anno accademico 1999-2000.

Laurea: diploma di laurea conseguito presso la facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Padova, in data 27 novembre 1996, riportando la votazione di 106/110.

Titolo della tesi: L'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Profili di diritto amministrativo.

Situazione occupazionale.

Dipendente di ruolo della provincia di Venezia, in qualità di coordinatore amministrativo (cat. D1, ex VII qualifica funzionale) presso il settore lavoro - formazione professionale, in qualità di responsabile dello Sportello donne al lavoro e del Servizio stage e tirocini.

Cariche pubbliche.

Designazione quale presidente della commissione comunale per le pari opportunità del comune di Marcon giusta verbale della commissione comunale PP.OO. del comune di Marcon del 27 dicembre 2002.

Designazione quale componente della commissione comunale per le pari opportunità del comune di Marcon giusta delibera giunta comunale del comune di Marcon n. 18909 del 31 luglio 2002 avente ad oggetto «Commissione pari opportunità: designazione membri».

Designazione quale presidente della commissione comunale per le pari opportunità del comune di Marcon giusta verbale della commissione comunale PP.OO. del comune di Marcon del 7 novembre 2000.

Componente del comitato aziendale per le pari opportunità della provincia di Venezia, giusta deliberazione prot. 10109/97 di verb. del 28 marzo 2000.

Designazione quale componente della commissione comunale per le pari opportunità del comune di Marcon giusta delibera giunta comunale n. 7083 del 13 marzo 2000 avente ad oggetto «Commissione pari opportunità: designazione membri».

Pubblicazioni.

Dicembre 2002: «Stage: sulla rotta del lavoro», su provincia di Venezia n. 4.2002, supplemento al periodico trimestrale della provincia di Venezia.

Dicembre 2001 - febbraio 2002: ha redatto il Cd-Rom «Carta servizi» del settore lavoro formazione professionale della provincia di Venezia.

«Collocamento obbligatorio» su La Settimana Fiscale, Anno V, n. 5 del 1° febbraio 2001, Il Sole 24 Ore.

Aprile - ottobre 2001: ha collaborato alla redazione del libro «Bussola 2001» edito dalla regione Veneto.

Corsi professionalizzanti.

Attestato di partecipazione al seminario «Donne creano impresa» tenutosi il giorno 7 febbraio 2003 nell'ambito del progetto comunitario Equal PEV 11091 «New Economy e turismo: nuove competenze delle donne in rete».

Attestato di partecipazione alla giornata di lavoro del 1° Workshop «System and territory», tenutosi il giorno 31 gennaio 2003 nell'ambito dalla Partnership transnazionale «Platform for Gender Equality Actions», rilasciato dal Centro risorse donne Venezia Gender.

Attestato di frequenza al I Convegno regionale sull'educazione degli adulti intitolato «Il sapere sociale - forme di educazione degli adulti nella società della conoscenza», organizzato dalla direzione regionale istruzione della regione Veneto in data 7 dicembre 2002.

Attestato di frequenza al seminario Progetto Equal denominato «Ri.Do» organizzato in data 24 giugno 2002 dal centro risorse pari opportunità della provincia di Venezia.

Attestato di frequenza alla giornata di studio organizzata in data 7 giugno 2002 da Cisel - Centro studi per gli enti locali - dal titolo «L'orientamento e la formazione scolastica e professionale».

Attestato di frequenza alla presentazione del volume «Tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro», rilasciato in data 19 febbraio 2002 dalla commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

Ha partecipato a due giornate seminariali organizzate dal settore lavoro della provincia di Padova dal titolo «Interventi per l'obbligo formativo nei servizi per l'impiego» (8 e 14 novembre 2001);

Attestato di partecipazione al seminario dal titolo «Scuola e territorio: la riforma da costruire insieme», rilasciato in data 21 maggio 2001 dall'assessorato alla cultura e alla pubblica istruzione della provincia di Venezia.

Attestato di frequenza rilasciato in data 12 aprile 2001 dal centro di Iniziativa europea, corso della durata di 22 ore (accoglienza, elementi del bilancio di competenze individuale e di gruppo).

Ha frequentato il corso «Esperto di job & enterprise creation» della durata di 90 ore (aprile 2001-maggio 2001), organizzato dalla regione Veneto nell'ambito del progetto FSE «Le Caravelle» P.O. 940031/I/3 Assistenza tecnica/rafforzamento dei sistemi di formazione e di impiego.

Partecipazione al convegno intitolato «Le pari opportunità» organizzato da Anci Veneto il giorno 30 marzo 2001.

Partecipazione al Convegno «Donne e Impresa. Opportunità e risorse per l'imprenditoria femminile», organizzato dalla CCIAA di Padova e da TecnoPadova Azienda Speciale presso la Sala Veneziana Castel S. Zeno (Montagnana) il 27 gennaio 2001.

Attestato di partecipazione al corso di formazione «Immigrazione, lavoro sociale, società locale» rilasciato in data 15 dicembre 2000 dalla provincia di Treviso.

Attestato di frequenza al corso formativo di 2° livello orientativo per operatori dei servizi territoriali per il lavoro (giugno 2000 - dicembre 2000, tot. 108 ore), rilasciato in data 14 dicembre 2000 dalla provincia di Venezia settore lavoro formazione professionale.

Attestato di partecipazione al convegno «Le informazioni per capire i mercati locali del lavoro» rilasciato in data 20 aprile 2000 dall'Università degli studi di Padova.

Attestato di partecipazione alla presentazione del rapporto sul mercato del lavoro 1999, rilasciato dall'Osservatorio economico della CC.I.AA. di Treviso in data 28 gennaio 2000.

Attestato di frequenza, rilasciato dalla provincia di Venezia settore lavoro formazione professionale, corso di formazione di primo orientamento per operatori Scica e di enti locali, servizi Informalavoro/Informagiovani tenutosi nel periodo novembre 1999 - gennaio 2000, della durata di 65 ore.

Nel corso del 1998-1999 ha frequentato alcune lezioni della «Scuola di politica delle donne 1998 - 1999», organizzate dall'assessorato per le pari opportunità del comune di Venezia.

Incarichi extra-professionali (prestazioni occasionali d'opera).

Dicembre 2002: docenza nell'ambito del corso di formazione denominato «Formazione per le operatrici dei centri risorse per la parità», nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Equal progetto RI.DO Risorse donna Venezia Gender.

Novembre 2002: docenza di diritto del lavoro nell'ambito del corso di formazione denominato «Mediatore referente aziendale per la figura di saldocarpentiere».

Ottobre 2002: docenza di diritto del lavoro nell'ambito del corso di formazione denominato «Mediatore referente aziendale per la figura di assistente alla famiglia».

Gennaio - ottobre 2002, incarico di prestazione occasionale d'opera per attività di rendicontazione nell'ambito del Fondo sociale europeo Ob. 3 - Asse A - Misura 1, 2000/2006, per conto dell'ente provincia di Venezia.

Determina dirigenziale 164/2001/MdL provincia di Venezia: incarico di prestazione occasionale d'opera per la progettazione, la realizzazione, l'implementazione e la pubblicizzazione dello Sportello stages e tirocini: creazione della rete territoriale dei centri per l'impiego della provincia di Venezia.

Con nota prot. 15726 del 4 marzo 2002, è stata autorizzata a tenere nel periodo febbraio-aprile 2002, un ciclo di lezioni in materia di diritto del lavoro, all'interno del «Corso per la gestione di paghe e contributi», organizzato dalla Cooperativa A.L.I. S.c. a r.l. in collaborazione con l'«Informagiovani Veneto Orientale» nel comune di San Michele al Tagliamento (Venezia) - (Incarico di prestazione occasionale d'opera).

Nel corso dell'anno scolastico 2001/2002 è stata autorizzata dall'ente provincia di Venezia a tenere per conto dell'ente di formazione professionale IAL Veneto, al di fuori dell'orario di servizio, un ciclo di lezioni in materia di diritto del lavoro nell'ambito delle attività di terza area - Corso «Esperto in amministrazione del personale», classe V (Incarico di prestazione occasionale d'opera).

Nel corso dell'anno scolastico 2001/2002 è stata autorizzata dall'ente provincia di Venezia a tenere per conto dell'Associazione A.L.I. s.c.a r.l., al di fuori dell'orario di servizio, un ciclo di lezioni in materia di diritto del lavoro presso l'Istituto professionale di Stato per il commercio «L. Einaudi» con sede a Portogruaro nell'ambito delle attività di terza area corso «Gestione del personale» classe V indirizzo aziendale (Incarico di prestazione occasionale d'opera).

Con nota prot. 58425/01 del 16 ottobre 2001, è stata autorizzata dall'ente provincia di Venezia a tenere il giorno 26 ottobre 2001, al di fuori dell'orario di servizio, una lezione relativamente al modulo «Legislazione turistica - modalità di assunzione», nell'ambito del corso per esperti in comunicazione turistica e sviluppo del turismo rurale - progetto GAL - Leader II della Venezia Orientale (Incarico di prestazione occasionale d'opera).

Nel corso dell'anno scolastico 2000/2001 è stata autorizzata dall'ente provincia di Venezia, giusta determinazione prot. 57185/350 di reg. del 24 ottobre 2000, a tenere, al di fuori dell'orario di servizio, un ciclo di lezioni in materia di diritto del lavoro presso l'Istituto professionale di Stato per il commercio «L. Einaudi» di Portogruaro - terza area «Gestione del personale», classi IV e V indirizzo aziendale (Incarico di prestazione occasionale d'opera).

Nel corso dell'anno scolastico 1999/2000, è stata autorizzata dall'ente provincia di Venezia, giusta deliberazione prot. n. 50100 del 26 ottobre 1999, a tenere, al di fuori dell'orario di servizio, un ciclo di lezioni in materia di diritto del lavoro presso l'Istituto professionale commerciale Statale «C. Musatti» di Dolo - terza area, classe V A) (Incarico di prestazione occasionale d'opera).

Nel corso dell'anno scolastico 1998/1999, è stata autorizzata dall'ente provincia di Venezia giusta deliberazione prot. n. 50361 del 17 novembre 1998, a tenere, al di fuori dell'orario di servizio, un ciclo di lezioni in materia di diritto del lavoro presso l'istituto professionale commerciale statale «C. Musatti» di Dolo - Terza area, classi IV e V A). Incarico di prestazione occasionale d'opera.

Si autorizza al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 675/1996.

Marcon, 11 febbraio 2003

Dott.ssa Annalisa Vegna

03A12508

DECRETO 29 ottobre 2003.

Nomina della consigliera di parità supplente della provincia di Venezia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, effettivi e supplenti, regionali e provinciali;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'art. 2, comma 4, del suddetto decreto che prevede che in caso di mancata designazione dei consiglieri di parità regionali e provinciali o di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 2 comma 2, da parte degli enti territoriali competenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, provvede direttamente alla nomina;

Visto il bando-decreto 30 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 5 del 17 gennaio 2003, per la nomina diretta dei consiglieri di parità effettivi e supplenti per varie regioni e province;

Vista la candidatura presentata dalla sig.ra Maria Grazia Morra per la nomina a consigliera di parità supplente per la provincia di Venezia;

Visto il *curriculum vitae* della sig.ra Maria Grazia Morra, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la «Commissione per l'esame delle candidature per la nomina diretta delle/i consigliere/i di parità», istituita con decreto direttoriale del 16 giugno 2003, ha ritenuto la predetta in possesso dei requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità supplente per la provincia di Venezia;

Decreta:

La sig.ra Maria Grazia Morra è nominata consigliera di parità supplente della provincia di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae di Maria Grazia Morra

Ho più di vent'anni di esperienza nel sindacato e da sempre mi occupo di diritti delle donne e politiche di genere.

Dal 1975 al 1985 ho lavorato presso la camera del lavoro e negli anni '80 ho collaborato alla rivista femminista «Madreperla».

Nel 1992 sono stata nominata componente del neo istituito comitato pari opportunità dell'Università di Padova e dal 1998 ne sono presidente.

Dal 1991 al 1995 sono stata eletta rappresentante del personale nel senato accademico integrato dell'Ateneo, dal 1993 sono stata eletta anche nel consiglio di amministrazione dell'Università, poi riconfermata nel 1995, partecipando ai lavori di numerose commissioni. Dal 1998 al 2001 sono stata componente del senato accademico dell'Ateneo.

Nel 1997 sono stata candidata alle elezioni del Consiglio universitario nazionale. Ho partecipato, per conto della confederazione autonoma CISAL, alla contrattazione nazionale dei CCNL università del 1990 e del 1996. Attualmente sono coordinatrice nazionale del sindacato Coordinamento Università-Si.Può.

Nell'ambito del comitato pari opportunità dell'Università ho inizialmente collaborato alla ricerca «Donne al centro», poi, come presidente, ho ideato e in parte realizzato un progetto di servizio educativo integrato ed ho predisposto numerose altre proposte e progetti di azioni positive (v. allegati 1 e 2).

Dal 1998 ho contribuito alla nascita e al consolidamento della rete (coordinamento) dei comitati pari opportunità delle università italiane, di cui sono attualmente referente nazionale.

Nel 2000 ho organizzato all'Università di Padova il Convegno nazionale dei comitati pari opportunità delle università italiane (v. pubblicazione allegata).

Ho partecipato a numerosi convegni, seminari nazionali e occasioni formative sulla parità e sulle azioni positive. Mi sono occupata di molestie, mobbing e discriminazioni sul lavoro. Ho predisposto una proposta di codice di condotta contro le molestie morali e sessuali ed insegno «azioni positive» in un corso universitario interfacoltà, organizzato nell'ambito dei progetti del Fondo sociale europeo.

Padova, 16 febbraio 2003

All. 1. Piano di azioni positive 1998-2000;
All. 2. Piano di azioni positive 2000-2003;
All. 3. Atti del convegno nazionale 2000.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONI E ATTO DI NOTORIETÀ
(articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)

Io sottoscritta Morra M. Grazia,

dichiaro di possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro come previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2000 ed, in particolare:

di avere esperienza ventennale nel sindacato (1975-1985 dipendente CGIL, 1985-1996 segreteria nazionale CISAL Università, 1996 ad oggi coordinatrice nazionale Università-Si.Può) e di aver fatto parte della delegazione sindacale nazionale per il rinnovo dei CCNL università stipulati nel 1990 e nel 1996;

di essere stata componente dal 1992 del comitato pari opportunità dell'Università di Padova;

di essere presidente dal 1998 del comitato pari opportunità dell'Università di Padova e referente nazionale della rete dei comitati pari opportunità delle università;

di essere stata consigliere di amministrazione dell'Università degli studi di Padova dal 1993 al 1998 e componente del senato accademico della medesima Università dal 1998 al 2001, nonché di aver partecipato ai lavori di approvazione dello statuto negli anni 1991-1995 come componente del senato accademico integrato.

Dichiaro di essere informata ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, legge n. 675/1996 che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Padova, 16 febbraio 2003

La dichiarante: M. GRAZIA MORRA

03A12509

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 luglio 2003.

Modalità di presentazione delle domande per nuova costruzione in relazione ad imbarcazioni perdute per naufragio.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO ALLA PESCA E ALL'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, così come modificato dal

regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, recante le modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina del rilascio della licenza da pesca;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003 recante le modalità di presentazione e le condizioni di ammissibilità delle domande per le nuove costruzioni;

Considerato che spetta agli Stati membri garantire l'adattamento della capacità globale di pesca della propria flotta in funzione delle risorse alieutiche disponibili e che, nel corso del biennio 2003/2004, nel concedere aiuti pubblici al rinnovo della flotta, deve ridursi del 3% la capacità globale di riferimento e che tali aiuti al rinnovo saranno ancora consentiti agli Stati membri fino al 31 dicembre 2004 e solo per unità al di sotto di 400 GT;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Decreta

Art. 1.

1. Possono presentare domanda per nuova costruzione, ai sensi delle norme nelle premesse indicate, i proprietari o eredi di nave perduta per naufragio negli ultimi dieci anni, sempreché in relazione all'unità perduta sia stato già richiesto, alla direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, il nulla osta per una nuova costruzione.

2. La domanda di cui al precedente comma deve contenere l'esplicita rinuncia al 30% del valore in GT e, ove non disponibile, in T.S.L. della nave perduta ovvero l'offerta in ritiro di tonnellaggio compensativo della medesima percentuale, senza possibilità di incremento del valore in Kw della potenza motore relativo alla nave perduta.

3. Ai fini della presentazione della domanda di cui ai precedenti commi, completa della relativa documentazione, il termine perentorio di sessanta giorni di cui al decreto 30 giugno 2003 nelle premesse indicato, è esteso di ulteriori quindici giorni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione degli organi di controllo.

Roma, 30 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 4 Politiche agricole e forestali, foglio n. 143

03A12552

DECRETO 24 ottobre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Lametia» riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRIGENTE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 29 novembre 2002, 4 aprile 2003 e 10 giugno 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» con decreto 7 dicembre 1999 è stata prorogata fino al 12 novembre 2003;

Considerato che la cooperazione agricola Laconia soc. coo. a r.l., con nota del 26 agosto 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerato che il predetto organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentazione a r.l.», ha predisposto il piano dei controlli per la denominazione di origine protetta «Lametia» riferita all'olio extravergine di oliva, adottando lo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 4 settembre 2002, protocollo n. 64338;

Considerato che il gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP non ha ancora potuto esaminare il predetto piano dei controlli predisposto per la denominzione di origine protetta «Lametia» riferita all'olio extravergine di oliva;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Lametia» riferita all'olio extravergine di oliva, anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo;

Considerata la necessità di consentire al gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano dei controlli;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 7 dicembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Lametia» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2107/99 del 24 ottobre 1999, già prorogata con decreti 29 novembre 2002, 4 aprile 2003 e 10 giugno

2003, è ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo che avverrà con apposito decreto ministeriale.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 7 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12414

DECRETO 3 novembre 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina» registrata con regolamento CE n. 1263/96 della Commissione del 1º luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento CE n. 1263/96 della Commissione del 1º luglio 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio salumi tipici piacentini, con sede in Piacenza, presso la C.C.I.A.A. di Piacenza, piazza Cavalli n. 25, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina» nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 64567 del 23 ottobre 2001, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento CEE n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 18 marzo 2002, con la quale il consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CEE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina» in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio salumi tipici piacentini, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina», secondo il disciplinare di produzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 118 del 23 maggio 2001 e con la rettifica ad esso apportata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 138 del 14 giugno 2002, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Vista la suddetta rettifica consistente nella modifica della prescrizione «I suini debbono essere di peso di 160 kg, più o meno 10%, ...» riportata all'art. 2, quarto comma, con la prescrizione «I suini debbono essere di peso non inferiore ai 160 kg, ammettendo uno scarto in difetto del 10% ...»;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica, chiesta dal Consorzio salumi tipici piacentini, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina» registrata con regolamento CE n. 1263/96 della Commissione del 1º luglio 1996, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento CEE n. 2081/92, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 118 del 23 maggio 2001 e con la rettifica riportata nelle premesse al presente decreto.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12415

DECRETO 3 novembre 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame Piacentino» registrata con regolamento CE n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento CE n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Salame Piacentino», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio salumi tipici piacentini, con sede in Piacenza, presso la C.C.I.A.A. di Piacenza, piazza Cavalli n. 25, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame Piacentino» nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 64572 del 23 ottobre 2001, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento CEE n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 18 marzo 2002, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CEE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Salame Piacentino» in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio salumi tipici piacentini, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione di origine protetta «Salame Piacentino», secondo il disciplinare di produzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 118 del 23 maggio 2001 e con la rettifica ad esso apportata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 138 del 14 giugno 2002, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Vista la suddetta rettifica consistente nella modifica della prescrizione «I suini debbono essere di peso di 160 kg, più o meno 10%, ...» riportata all'art. 2, quarto comma, con la prescrizione «I suini debbono essere di peso non inferiore ai 160 kg, ammettendo uno scarto in difetto del 10% ...»;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica, chiesta dal Consorzio salumi tipici piacentini, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame Piacentino» registrata con regolamento CE n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio

1996, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento CEE n. 2081/92, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 118 del 23 maggio 2001 e con la rettifica riportata nelle premesse al presente decreto.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame Piacentino», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12416

DECRETO 4 novembre 2003.

Riconoscimento del Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta del formaggio Ragusano D.O.P. e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta del «Formaggio Ragusano», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 163 del 2 luglio 1996;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta del formaggio Ragusano, con sede legale in via delle Americhe n. 139 - Ragusa, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta

in quanto il Ministero ha verificato sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Consorzio ricerca filiera lattiero-casearia, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta del «Formaggio Ragusano» con decreto ministeriale 13 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 22 giugno 2000 e successive proroghe, la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria caseifici di produzione nella filiera «formaggi», individuata all'art. 4 del medesimo decreto citato, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento;

Considerate le funzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta formaggio Ragusano al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta formaggio Ragusano, con sede legale in via delle Americhe n. 139 - Ragusa, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta formaggio Ragusano è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Formaggio Ragusano» registrata con regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.

2. Gli atti del Consorzio di tutela di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguere detto Consorzio da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P. «Formaggio Ragusano».

Art. 3.

Il Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta formaggio Ragusano non può modificare il proprio statuto e, gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio di tutela, della denominazione di origine protetta formaggio Ragusano può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Formaggio Ragusano» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta «Formaggio Ragusano» sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Formaggio Ragusano» appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi», individuata all'art. 4, lettera *a),* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a far data dal giorno del presente decreto.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante

disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12405

DECRETO 4 novembre 2003.

Riconoscimento del Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta del formaggio Toma Piemontese D.O.P. e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e dai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la. collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta del «Formaggio Toma Piemontese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 148 del 21 giugno 1996;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta del formaggio Toma Piemontese, con sede legale in via Livorno n. 60 - Torino, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualità - Soc. Coop. r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta del «Formaggio Toma Piemontese» con decreto ministeriale 2 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 1999, la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici di produzione» nella filiera «formaggi», individuata all'art. 4 del medesimo decreto citato, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento;

Considerate le funzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta formaggio Toma Piemontese, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta formaggio Toma Piemontese, con sede legale in via Livorno n. 60 - Torino, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta formaggio Toma Piemontese è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Formaggio Toma Piemontese» registrata con regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.

2. Gli atti del Consorzio di tutela di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguere detto Consorzio da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P. «Formaggio Toma Piemontese».

Art. 3.

Il Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta formaggio Toma Piemontese non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta formaggio Toma Piemontese può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Formaggio Toma Piemontese» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta formaggio Toma Piemontese sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Formaggio Toma Piemontese» appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi», individuata all'art. 4, lettera *a),* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a far data dal giorno del presente decreto.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12406

DECRETO 4 novembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003 e 19 giugno 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 25 novembre 2003;

Considerato che il Consorzio di tutela del formaggio Caciocavallo Silano, con nota del 25 marzo 2003 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della indicazione di «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 1° aprile 2003, protocollo n. 61891;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certficazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002 e 19 novembre 2002 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 25 novembre 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12407

DECRETO 4 novembre 2003.

Riconoscimento del Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta del formaggio D.O.P. Raschera e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi,

determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta del «Formaggio Raschera D.O.P.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 148 del 21 giugno 1996;

Vista l'istanza presentata dal consorzio di tutela della denominaziotte di origine protetta del «Formaggio Raschera D.O.P.» con sede legale in via Mondovì Piazza, 1/d - Vicoforte (Cuneo), intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata, legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualità - Soc. Coop. a r.l.», autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta del Formaggio Raschera D.O.P.» con decreto ministeriale 2 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 12 giugno 1999, la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici di produzione» nella filiera «formaggi», individuata all'art. 4 del medesimo decreto citato, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento;

Considerate le funzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle, caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrate in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta formaggio Raschera D.O.P. al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta formaggio Raschera D.O.P. con sede legale in via Mondovì Piazza n. 1/d - Vicoforte (Cuneo), è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta formaggio Raschera D.O.P. è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Formaggio Raschera D.O.P.» registrata con regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.

2. Gli atti del Consorzio di tutela di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguere detto Consorzio da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P. «Formaggio Raschera D.O.P.».

Art. 3.

Il Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta formaggio Raschera D.O.P. non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta formaggio Raschera D.O.P. può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Formaggio Raschera D.O.P.» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta formaggio Raschera D.O.P. sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Formaggio Raschera D.O.P.» appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi», individuata all'art. 4, lettera *a)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a far data dal giorno del presente decreto.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12408

DECRETO 4 novembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Taleggio».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 20 novembre 2002, 11 marzo 2003 e 1° luglio 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.», con decreto del 18 dicembre 1998, è stata prorogata fino al 28 novembre 2003;

Considerato che il Consorzio tutela Taleggio con nota dell'11 ottobre 2001 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della indicazione di «Certiprodop S.r.l.», con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerato che il predetto organismo di controllo «Certiprodop S.r.l.», ha predisposto il piano dei controlli per la denominazione di origine protetta «Taleggio», adottando lo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 dicembre 2001, protocollo n. 65281;

Considerato che il gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP non ha ancora potuto esaminare il predetto piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Taleggio»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Taleggio», anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo;

Considerata la necessità di consentire al gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano dei controlli;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Certiprodop S.r.l.», con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26, con decreto 18 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Taleggio» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 20 novembre 2002, 11 marzo 2003 e 1° luglio 2003 è ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo che avverrà con apposito decreto ministeriale.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 18 dicembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12410

DECRETO 4 novembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 20 novembre 2002, 11 marzo 2003 e 1º luglio 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.», con decreto del 18 dicembre 1998, è stata prorogata fino al 28 novembre 2003;

Considerato che il Consorzio dei produttori per la tutela e la valorizzazione del Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana con nota del 6 dicembre 2001 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della indicazione di «Certiprodop S.r.l.», con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerato che il predetto organismo di controllo «Certiprodop S.r.l.», ha predisposto il piano dei controlli per la denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana», adottando lo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 12 febbraio 2002, protocollo n. 60725;

Considerato che il gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP non ha ancora potuto esaminare il predetto piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana», anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo;

Considerata la necessità di consentire al gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano dei controlli;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Certiprodop S.r.l.», con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26, con decreto 18 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 20 novembre 2002, 11 marzo 2003 e 1º luglio 2003 è ulteriormente prorogata fmo al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo che avverrà con apposito decreto ministeriale.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 18 dicembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12411

DECRETO 4 novembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 20 novembre 2002, 11 marzo 2003 e 1º luglio 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.», con decreto del 18 dicembre 1998, è stata prorogata fino al 28 novembre 2003;

Considerato che il Consorzio tutela Quartirolo Lombardo con nota del 15 novembre 2001 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della indicazione di «Certiprodop S.r.l.», con sede in Crema (Cemona), via del Macello n. 26, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerato che il predetto organismo di controllo «Certiprodop S.r.l.», ha predisposto il piano dei controlli per la denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo», adottando lo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 dicembre 2001, protocollo n. 65370;

Considerato che il gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP non ha ancora potuto esaminare il predetto piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo», anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo;

Considerata la necessità di consentire al gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano dei controlli;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Certiprodop S.r.l.», con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26 con decreto 18 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 20 novembre 2002, 11 marzo 2003 e 1° luglio 2003 è ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo che avverrà con apposito decreto ministeriale.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 18 dicembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12412

DECRETO 4 novembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Montasio».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 9 aprile 2003 e 9 luglio 2003 con il quale la validità dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata fino al 3 dicembre 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Montasio» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 5 novembre 2002, protocollo n. 65888;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Montasio»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Montasio» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 9 aprile 2003 e 9 luglio 2003 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 dicembre 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12413

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 20 ottobre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperovo zootecnica Sant'Anna - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Isola Capo Rizzuto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2003 con il quale la società cooperativa «Cooperovo zootecnica Sant'Anna - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Isola Capo Rizzuto (Crotone), (codice fiscale n. 01908040791) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Pasquale Persico ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 11 giugno 2003 con la quale il nominato commissario non ha accettato l'incarico;

Constatata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Domenico Sirianni, nato a Strongoli il 2 agosto 1965, con studio in Crotone via XXV aprile, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del dott. Pasquale Persico.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A12373

DECRETO 20 ottobre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Ittica Trepidò - Società cooperativa a r.l.», in Cotronei.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2003 con la quale la società cooperativa «Ittica Trepidò - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cotronei (Crotone), (codice fiscale n. 01215440791) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Pasquale Persico ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 11 giugno 2003 con la quale il nominato commissario non ha accettato l'incarico;

Constatata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Domenico Sirianni, nato a Strongoli il 2 agosto 1965, con studio in Crotone via XXV aprile, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del dott. Pasquale Persico.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A12374

DECRETO 13 novembre 2003.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per le province di Benevento, Genova e Rovigo.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativa al riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, dalle camere di commercio di Benevento, Genova e Rovigo, di cui all'allegato *A* del presente decreto;

Vista la relazione presentata dal gruppo di lavoro, costituito con decreto ministeriale 21 dicembre 1995 e successive modificazioni, riunitosi il 5 novembre 2003

per la verifica dei predetti dati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive espresse dalla succitata relazione;

Riscontrata la necessità di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

Decreta:

Art. 1.

I dati di cui all'allegato *A*, forniti dalle camere di commercio di Benevento, Genova e Rovigo per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Art. 2.

Si dispone la pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2003

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO *A*

Ministero delle Attività Produttive

Servizio Centrale Camere di Commercio - Ufficio B2

Camera di Commercio di Benevento

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	16.993	39,6	255.211,68
Artigianato	5.360	13,6	206.584,82
Industria	2.620	12,8	262.704,24
Commercio	7.078	13,0	232.018,53
Cooperative	554	1,3	33.748,78
Turismo	1.160	2,3	34.855,17
Trasporti e spedizioni	753	5,6	171.831,08
Credito	260	1,2	73.013,27
Assicurazioni	237	0,4	8.308,09
Servizi alle imprese	1.287	6,4	305.654,91
Altri settori	511	3,8	45.931,06
Totale	**36.813**	**100,0**	**1.629.861,63**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2002

Camera di Commercio di Genova

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	3.154	1,1	67.792,68
Artigianato	20.989	13,5	1.025.488,59
Industria	8.372	20,3	2.126.935,41
Commercio	32.919	20,8	1.798.208,83
Cooperative	994	1,6	194.304,39
Turismo	6.822	5,4	531.587,03
Trasporti e spedizioni	6.273	13,8	1.870.831,00
Credito	1.872	3,5	839.946,25
Assicurazioni	1.351	1,6	235.832,21
Servizi alle imprese	13.326	12,9	3.181.933,02
Altri settori	2.817	5,5	341.426,49
Totale	**98.889**	**100,0**	**12.214.285,89**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 30 giugno 2003

Camera di Commercio di Rovigo

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	7.993	10,4	314.603,16
Artigianato	7.232	27,8	66.321,57
Industria	2.373	22,4	731.174,25
Commercio	6.538	15,6	461.621,49
Cooperative	305	2,9	119.124,30
Turismo	1.374	3,7	87.379,62
Trasporti e spedizioni	1.082	4,3	189.814,47
Credito	396	1,9	142.842,88
Assicurazioni	308	0,5	19.101,55
Servizi alle imprese	2.422	6,6	493.969,11
Altri settori	1.945	3,9	67.382,68
Totale	**31.968**	**100,0**	**2.693.335,08**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2002

03A12506

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 5 novembre 2003.

Programma commissariale di interventi strategico-emergenziali - Undicesimo stralcio operativo - Attuazione ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002 - Area di intervento 3: piano strategico reti idriche - Attribuzione finanziamento commissariale, secondo elenco comuni ammessi. (Ordinanza n. 369).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 337 del 31 dicembre 2002 con la quale è stato approvato l'undicesimo stralcio operativo del programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza idrica, nel quale - Area di intervento n. 3 finalizzata al risparmio ed alla riqualificazione delle reti idriche dei centri abitati - è prevista la realizzazione del «Piano strategico reti idriche», volto al recupero di consistenti quantità di risorsa, con la realizzazione di opere di riqualificazione di reti;

Atteso che la predetta ordinanza prevede per la realizzazione del citato Piano strategico sulle reti idriche uno stanziamento complessivo di € 90.000.000;

Atteso che con ordinanza n. 350 del 12 maggio 2003, con la quale è stata data attuazione al Piano strategico reti idriche di cui all'ordinanza n. 337/03, il finanziamento commissariale è stato destinato alle amministrazioni comunali che hanno partecipato al «Bando per la selezione delle proposte di finanziamento sulla Misura 1.1» pubblicato nel BURAS n. 22 del 29 luglio 2002 e risultano ricomprese nella graduatoria definitiva approvata con determinazione del direttore del servizio dighe e risorse idriche dell'assessorato regionale dei lavori pubblici in data 3 dicembre 2002, n. 1150/SDR, pubblicata sul BURAS n. 36 del 9 dicembre 2002;

Atteso che, con ordinanza n. 357 del 9 luglio 2003 è stato approvato l'elenco delle amministrazioni comunali ammissibili a finanziamento commissariale integrativo ed il relativo importo assegnabile;

Atteso che la suddetta ordinanza n. 357 del 9 luglio 2003 all'art. 3 ha previsto, ai fini dell'attribuzione del finanziamento commissariale, la trasmissione, da parte dei comuni ammessi, della seguente documentazione:

A) deliberazione della giunta comunale, con la quale viene approvato il progetto esecutivo dell'intervento complessivo (ordinanza n. 350 del 12 maggio 2003 - art. 2, comma 2, punto 2.*a*) o del lotto funzionale (ordinanza n. 350 del 12 maggio 2003 - art. 2, comma 2, punti 2.*b* e 2.*c*), come indicato dall'amministrazione comunale nell'istanza di finanziamento recante quanto segue:

quadro economico del progetto esecutivo;

elenco degli elaborati progettuali da allegare alla deliberazione;

indicazione delle fonti di finanziamento del progetto;

conferma del cofinanziamento comunale nella misura indicata nell'elenco di cui all'ordinanza n. 357/03;

progetto esecutivo allegato;

B) provvedimento dell'amministrazione comunale di indizione della gara d'appalto dell'intervento unico o del lotto funzionale autonomo;

Atteso che i termini previsti dall'ordinanza n. 357/03 per l'invio, da parte delle amministrazioni comunali, della documentazione prescritta sono stati stabiliti in trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza stessa sul BURAS;

Atteso che l'ordinanza n. 357 del 9 luglio 2003 è stata pubblicata nel BURAS n. 22 del 22 luglio 2003 e che pertanto il termine per l'invio della documentazione è scaduto il 21 agosto 2003;

Atteso che la società Hydrocontrol, incaricata dell'assistenza tecnica con l'ordinanza n. 350 del 12 maggio 2003, con nota protocollo n. 1146 del 26 settembre 2003, ha trasmesso il rapporto contentente i risultati dell'istruttoria documentale relativa alla verifica del possesso dei requisiti di cui alle ordinanze n. 350/03 e n. 357/03;

Atteso che con ordinanza n. 366 del 30 settembre 2003 è stato attribuito il finanziamento commissariale ai comuni la cui documentazione è risultata conforme alle prescrizioni delle sopraccitate ordinanze n. 350/03 e 357/03;

Atteso che, la medesima ordinanza n. 366 del 30 settembre 2003 ha previsto, per i restanti comuni un approfondimento dell'istruttoria documentale, fissando in trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio del commissario il termine perentorio entro il quale fornire le richieste integrazioni documentali;

Atteso che alla data attuale hanno provveduto alla regolarizzazione della documentazione 58 comuni, mentre i restanti 57 comuni, per i quali non risulta ancora scaduto il termine di cui all'art. 2, comma 2 della sopra citata ordinanza n. 366/03, potranno provvedere all'invio delle integrazioni documentali anche successivamente alla data della presente ordinanza;

Ritenuto opportuno attribuire il finanziamento commissariale ai suddetti 58 comuni che hanno regolarizzato la documentazione, demandando a successivo provvedimento l'attribuzione del finanziamento ai comuni per i quali non risulta ancora scaduto il termine di cui all'art. 2, comma 2 della sopracitata ordinanza n. 366/03;

Atteso che l'onere finanziario relativo all'attribuzione di finanziamento disposta con la presente ordinanza ammonta a € 25.179.526,15;

Atteso che il Ministero dell'economia ha provveduto al riversamento di una prima quota dei fondi programmati con ordinanza n. 337/02 nella contabilità speciale di tesoreria n. 1690 intestata al «Presidente della giunta - Emergenza idrica», sono in fase di attivazione le procedure di erogazione dei fondi alle amministrazioni comunali assegnatarie di finanziamento;

Ordina:

Art. 1.

Elenco amministrazioni comunali assegnatarie di finanziamento commissariale integrativo dell'intervento finanziario di cui al bando a valere sulla Misura 1.1. del POR

1. È attribuito, ai comuni ricompresi nell'elenco allegato alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, il finanziamento commissariale integrativo di cui all'ordinanza n. 350 del 12 maggio 2003, nell'importo indicato nell'allegato medesimo.

2. Le modalità di erogazione e le relative procedure di gestione contabile verranno comunicate ai comuni interessati con successivo provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 5 novembre 2003

Il commissario governativo: MASALA

ALLEGATO ORDINANZA N. 369 DEL 5.11.2003

Elenco COMUNI assegnatari di finanziamento commissariale

Num. Ord.	*Comune*	*Finanziamento integrativo €*
1	ABBASANTA	400.000,00
2	ALBAGIARA	69.554,59
3	ARBUS	550.000,00
4	ASSEMINI	1.600.000,00
5	BARISARDO	337.169,83
6	BENETUTTI	64.000,00
7	BIDONI'	83.000,00
8	BOLOTANA	400.000,00
9	BOTTIDDA	400.000,00
10	BULTEI	400.000,00
11	CABRAS	800.000,00
12	CODRONGIANOS	348.331,00
13	COSSOINE	303.000,00
14	DONORI	400.000,00
15	DORGALI	800.000,00
16	FORDONGIANUS	400.000,00
17	GHILARZA	282.000,00
18	GIBA	384.000,00
19	GONNOSFANADIGA	800.000,00
20	GUAMAGGIORE	172.814,42
21	GUASILA	400.000,00
22	ILLORAI	400.000,00
23	IRGOLI	306.598,00
24	LAERRU	203.000,00
25	LOCERI	351.000,00
26	LODE'	400.000,00
27	MARRUBIU	400.000,00
28	MASAINAS	400.000,00
29	MASULLAS	400.000,00
30	MOGORO	420.000,00
31	MONSERRATO	609.000,00
32	NURACHI	86.000,00
33	NURAMINIS	380.640,00
34	NURRI	314.000,00
35	OLLASTRA	400.000,00
36	OROSEI	800.000,00
37	OZIERI	405.000,00
38	PALMAS ARBOREA	213.000,00
39	PERFUGAS	400.000,00
40	PORTOTORRES	1.600.000,00
41	S. MARIA COGHINAS	400.000,00
42	SAMUGHEO	349.400,77
43	SAN VERO MILIS	400.000,00
44	SANTA GIUSTA	400.000,00
45	SANT'ANNA ARRESI	323.000,00
46	SELEGAS	400.000,00
47	SEMESTENE	132.000,00
48	SERDIANA	395.000,00
49	SIAMANNA	246.000,00
50	SIDDI	288.000,00
51	SIMAXIS	396.000,00

ALLEGATO ORDINANZA N. 369 DEL 5.11.2003

Elenco COMUNI assegnatari di finanziamento commissariale

Num. Ord.	Comune	Finanziamento integrativo €
52	TERRALBA	1.356.588,00
53	TONARA	300.000,00
54	URI	400.000,00
55	UTA	454.000,00
56	VILLAMAR	400.000,00
57	VILLASOR	313.429,54
58	ZEDDIANI	344.000,00
	TOTALE Finanziamento	**25.179.526,15**

03A12375

COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

(O.P.C.M. n. 3267 del 7 marzo 2003)

ORDINANZA 12 novembre 2003.

Aggiornamento del «Piano delle attività di adeguamento delle misure di protezione fisica e di progressiva riduzione del livello di rischio degli impianti nucleari». (Ordinanza n. 14/2003).

IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003;

Vista l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003;

Viste le ordinanze n. 1 e n. 2 del 21 marzo 2003 del Commissario delegato, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'ordinanza n. 4 dell'11 aprile 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2003;

Vista l'ordinanza n. 6 del 25 giugno 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 157 del 9 luglio 2003;

Vista l'ordinanza n. 9 del 29 luglio 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 187 del 13 agosto 2003;

Vista l'ordinanza n. 11 dell'11 settembre 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 218 del 19 settembre 2003;

Considerato che sebbene l'eliminazione di ogni rischio possa avvenire solo con lo smantellamento completo delle centrali e degli impianti e con la messa in sicurezza del materiale radioattivo, è tuttavia urgente realizzare le misure dirette a limitare il rischio;

Ritenuto necessario adeguare le centrali e gli impianti oggetto dell'O.P.C.M. n. 3267/2003 a standard di sicurezza rispondenti alla nuova situazione internazionale, riportati nella citata ordinanza n. 2 del 21 marzo 2003 del Commissario delegato, nonché progredire nel processo di riduzione del livello di rischio delle centrali e degli impianti accelerando lo smantellamento degli impianti stessi e la messa in sicurezza dei materiali radioattivi;

Dispone:

1. L'aggiornamento del «Piano delle attività di adeguamento delle misure di protezione fisica e di progressiva riduzione del livello di rischio degli impianti nucleari», riportato in allegato sotto la lettera *A* all'ordinanza commissariale n. 11 dell'11 settembre 2003.

2. La sostituzione, per effetto dell'aggiornamento di cui al precedente punto 1, dell'allegato *A* alla predetta ordinanza commissariale n. 11/2003 con l'allegato *A* alla presente ordinanza.

3. Gli oneri della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, sono posti a carico delle risorse previste per lo smantellamento delle centrali elettronucleari.

4. La comunicazione della presente ordinanza al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, alla Commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle Regioni Basilicata, Lazio e Piemonte, all'APAT, all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), a SO.G.I.N. S.p.a. ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

5. L'immediata efficacia della presente ordinanza e la pubblicazione della stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con omissione dell'allegato.

Roma, 12 novembre 2003

Il Commissario delegato: JEAN

03A12409

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica al Monastero di Santa Maria degli Angeli delle Clarisse Sacramentine dell'Ordine delle Sorelle Povere di Santa Chiara, in Attimis.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 ottobre 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica al Monastero di Santa Maria degli Angeli delle Clarisse Sacramentine dell'Ordine delle Sorelle Povere di Santa Chiara, con sede in Attimis (Udine).

03A12438

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Midazolam»

Estratto decreto n. 487 del 17 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MIDAZOLAM nelle forme e confezioni:

«5 mg/1 ml soluzione iniettabile», 5 fiale da 1 ml;

«5 mg/1 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 1 ml;

«15 mg/3 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 3 ml;

«15 mg/3 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 3 ml;

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Alfra di Anselmo Leonarda & C. S.n.c. - Società in nome collettivo, con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Manzoni n. 59 - c.a.p. 00185, codice fiscale n. 03935261002.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «5 mg/1 ml soluzione iniettabile», 5 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 035284013 (in base 10), 11NT1F (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Antigen Pharmaceuticals Limited, stabilimento sito in Ireland, Roscrea, Co. Tipperary (produttore e controllore finale);

composizione: ogni fiala da 5mg/1 ml contiene:

principio attivo: midazolam 5 mg;

eccipienti: sodio cloruro 5 mg; acido cloridrico 1,35 microl; acido cloridrico q.b.; idrossido di sodio q.b.; acqua p.p.i. q.b. a 1 ml;

confezione: «5 mg/1 ml soluzione iniettabile», 10 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 035284025 (in base 10), 11NT1T (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Antigen Pharmaceuticals Limited, stabilimento sito in Ireland, Roscrea, Co. Tipperary (produttore e controllore finale);

composizione: ogni fiala da 5mg/1 ml contiene:

principio attivo: midazolam 5 mg;

eccipienti: sodio cloruro 5 mg; acido cloridrico 1,35 microl; acido cloridrico q.b.; idrossido di sodio q.b.; acqua p.p.i. q.b. a 1 ml;

confezione: «15 mg/3 ml soluzione iniettabile», 5 fiale da 3 ml - A.I.C. n. 035284037 (in base 10), 11NT25 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Antigen Pharmaceuticals Limited, stabilimento sito in Ireland, Roscrea, Co. Tipperary (produttore e controllore finale);

composizione: ogni fiala da 5mg/3 ml contiene:

principio attivo: midazolam 15 mg;

eccipienti: sodio cloruro 15 mg; acido cloridrico 4,05 microl; acido cloridrico q.b.; idrossido di sodio q.b.; acqua p.p.i. q.b. a 3 ml;

confezione: «15 mg/3 ml soluzione iniettabile», 10 fiale da 3 ml - A.I.C. n. 035284049 (in base 10) 11NT2K (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Antigen Pharmaceuticals Limited, stabilimento sito in Ireland, Roscrea, Co. Tipperary (produttore e controllore finale);

composizione: ogni fiala da 5mg/3 ml contiene:

principio attivo: midazolam 15 mg;

eccipienti: sodio cloruro 15 mg; acido cloridrico 4,05 microl; acido cloridrico q.b.; idrossido di sodio q.b.; acqua p.p.i. q.b. a 3 ml.

Indicazioni terapeutiche:

via intramuscolare:

premedicazione prima di interventi chirurgici;

via endovenosa:

sedazione: immediatamente prima di procedure diagnostiche (broncoscopia, gastroscopia, cistoscopia ecc.) e per ottenere un effetto sedativo al momento di interventi in anestesia locale;

sedazione in terapia intensiva;

induzione dell'anestesia generale: Midazolam viene utilizzato sia per l'induzione nell'anestesia per inalazione, sia come componente ipno-inducente nell'anestesia combinata. Dato che Midazolam non possiede proprietà analgesiche, occorre utilizzarlo sempre in associazione ad analgesici;

mantenimento dell'anestesia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12474

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mucofrin»

Estratto decreto A.I.C. n. 489 del 17 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MUCOFRIN nella forma e confezione: «300 mg/3 ml soluzione iniettabile e per nebulizzazione» 5 fiale da 3 ml.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia - Potenza, via S. Rocco, 6 - c.a.p. 85033, Italia, codice fiscale n. 01135800769.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «300 mg/3 ml soluzione iniettabile e per nebulizzazione» 5 fiale da 3 ml - A.I.C. n. 035597018 (in base 10), 11YBQU (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile e per nebulizzazione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Special product's line S.p.a. stabilimento sito in Pomezia (Italia), via Campobello, 15 (tutte);

composizione: una fiala da 3 ml contiene:

principio attivo: acetilcisteina 300 mg;

eccipienti: sodio idrossido 73 mg; disodio edetato 3 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 3 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle affezioni respiratorie caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa: bronchite acuta, bronchite cronica e sue riacutizzazioni, enfisema polmonare, mucoviscidosi e bronchiectasie.

Trattamento antidotico:

intossicazione accidentale o volontaria da paracetamolo;

uropatie da iso-e ciclofosfamide.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12475

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Brixopan»

Estratto decreto A.I.C. n. 490 del 17 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BRIXOPAN nelle forme e confezioni:

«1,5 mg compresse» 20 compresse;

«3 mg compresse» 20 compresse;

«2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia - Potenza, via S. Rocco, 6 - c.a.p. 85033, Italia, codice fiscale n. 01135800769.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1,5 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 035647015 (in base 10), 11ZVK7 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Doppel Farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese, 118 (produzione - controllo e confezionamento);

composizione: una compressa contiene:

principio attivo: bromazepam 1,5 mg;

eccipienti: cellulosa microgranulare 132,5 mg; lattosio 118,5 mg; talco 2 mg; magnesio stearato 0,5 mg;

confezione: «3 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 035647027 (in base 10), 11ZVKM (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Doppel Farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese, 118 (produzione - controllo e confezionamento);

composizione: una compressa contiene:

principio attivo: bromazepam 3 mg;

eccipienti: cellulosa microgranulare 133,3 mg; lattosio 115,5 mg; talco 2 mg; magnesio stearato 0,5 mg; E172 0,7 mg.

confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - A.I.C. n. 035647039 (in base 10), 11ZVKZ (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Doppel Farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese, 118 (produzione - controllo e confezionamento);

composizione: un ml di soluzione contiene:

principio attivo: bromazepam 2,5 mg;

eccipienti: saccarina 3,77 mg; disodio edetato 0,1 mg; acqua depurata 50 mg; aromi misti di frutta 30 mg; glicole propilenico quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: Disturbi emotivi. Stati di tensione e di ansia, senso di insicurezza e paure immotivate anche accompagnate da manifestazioni depressive, nervosismo, agitazione, difficoltà di contatto ed insonnia. Disturbi psicosomatici e funzionali dell'apparato cardiovascolare e respiratorio, dell'apparato gastro-intestinale, dell'apparato genito-urinario, cefalea da tensione. Reazioni emotive ad una malattia organica cronica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12476

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Talco mentolato»

Estratto decreto G n. 495 del 17 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale industriale per uso umano a denominazione comune, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale TALCO MENTOLATO nella forma e confezione: «1% polvere cutanea» barattolo senza astuccio da 100 g.

Titolare A.I.C.: Società New.Fa.Dem. r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Giugliano (Napoli), viale Ferrovie dello Stato - zona A.S.I., codice fiscale n. 06115290634.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento è effettuata dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Giugliano (Napoli), viale Ferrovie dello Stato - zona A.S.I.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1% polvere cutanea» barattolo senza astuccio da 100 g - A.I.C.: n. 031104033/G (in base 10), 0XP711 (in base 32);

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: polvere cutanea;

validita del prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione;

composizione: 100 g di polvere contiengono:

principio attivo: mentolo 1 g;

eccipienti: talco (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: indicato come rinfrescante ed antipruriginoso in varie dermatosi (orticaria, allergie, ecc.) e nelle malattie esantematiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12477

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sintamin Hepa»

Estratto decreto NCR n. 498 del 17 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SINTAMIN HEPA anche nelle forme e confezioni: «soluzione per infusione» 20 flaconi da 500 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona, via Camagre, 41/43 - cap 37063, Italia, codice fiscale n. 00227080231.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «soluzione per infusione» 20 flaconi da 500 ml - A.I.C. n. 029168059 (in base 10) 0VU4FV (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Fresenius Kabi Italia S.p.a. - via Camagre 41/43 - Isola della Scala (Verona) (tutte), oppure: Pierrel Medical Care S.p.a. - zona industriale - Tito scalo (Potenza) (tutte);

composizione: 100 ml di soluzione di L aminoacidi selettivi essenziali e non essenziali 8 g/100 ml contengono:

principi attivi: L-isoleucina 0,9 g, L-leucina 1,1 g, L-lisina base 0,61 g (L-lisina acetato 0,86 g), L-metionina 0,10 g, L-treonina 0,45 g, L-triptofano 0,076 g, L-fenilalanina 0,1 g, L-valina 0,84 g, L-arginina 0,60 g, L-istidina 0,24 g, L-alanina 0,75 g, L-prolina 0,80 g, glicina 0,90 g, L-serina 0,50 g;

eccipienti: sodio edetato e sodio metabisolfito (stabilizzanti), acqua p.p.i. q.b., MEq/l: acetato (da lisinaacetato ed acido acetico) ~ 67 (sono esclusi gli ioni degli stabilizzanti), aminoacidi totali 80 g/l, azoto totale 12,18 g/l, AA ess % 52,2, A ram. % 32,6, E/T 3,4, osmolarità teorica; mOsm/l ~ 726,5, pH compreso tra 5,8 e 6,8. Nota: pH corretto con acido acetico.

Indicazioni terapeutiche: apporto parenterale di aminoacidi in caso di gravi alterazioni della funzionalità epatica (insufficienza epatica) con e senza deterioramento delle funzioni cerebrali (encefalopatia), trattamento del coma epatico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12478

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sintamin»

Estratto decreto NCR n. 499 del 17 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SINTAMIN anche nelle forme e confezione: «soluzione per infusione endovenosa» 24 flaconi da 250 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona, via Camagre, 41/43 - cap 37063, Italia, codice fiscale n. 00227080231.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «soluzione per infusione» 24 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 029169063 (in base 10), 0VU5F7 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Fresenius Kabi Italia S.p.a., stabilimento sito in Isola della Scala (Verona) - Italia - Camagre 41/43 - (tutte), Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito scalo (Potenza) - Italia - zona industriale - (tutte);

composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principi attivi: L-isoleucina 7,08 g, L-leucina 9,24 g, L-lisina 7,5 g, L-metionina 5,4 g, L-fenilalanina 5,76 g, L-treonina 4,08 g, L-triptofano 1,56 g, L-valina 6,72 g, L-arginina 9,72 g, L-istidina 3,38 g, L-alanina 7,2 g, L-prolina 11,4 g, glicina 11,81 g, L-serina 6 g, L-cisteina cloridrato monoidrato 0,21 g;

eccipienti: sodio metabisolfito 0,09 g; acqua p.p.i. q.b. a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: apporto parenterale di aminoacidi per la nutrizione parenterale totale in pazienti adulti senza patologia specifica d'organo con perdite di azoto fino a 10-15 g al giorno. La soluzione al 10% è una fonte ancora più concentrata di azoto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12479

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flumequine 50% liquido Neofarma».

Estratto provvedimento n. 218 del 20 ottobre 2003

Medicinale veterinario prefabbricato FLUMEQUINE 50% LIQUIDO NEOFARMA.

Richiesta di produzione e controllo presso un ulteriore sito produttivo.

Titolare A.I.C.: Neofarma S.r.l., via Emilia km 18 - n. 1854, Longiano (Forlì Cesena).

Confezioni:

bottiglia da 1 kg - A.I.C. n. 102626013;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102626025.

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario sopraindicato, attualmente prodotto presso l'officina Neofarma S.r.l. sita in Longiano (Forlì Cesena), via Emilia km 18 - n. 1854 anche presso l'officina Adisseo Filozoo S.r.l. sita in Carpi, via del Commercio 28/30.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa Amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12511

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Eritromicina 15% Neofarma»

Estratto provvedimento n. 219 del 20 ottobre 2003

Medicinale veterinario prefabbricato ERITROMICINA 15% NEOFARMA.

Richiesta di produzione e controllo presso un ulteriore sito produttivo.

Titolare A.I.C.: Neofarma S.r.l., via Emilia km 18 - n. 1854, Longiano (Forlì Cesena).

Confezioni:

sacchetto da 1 kg - A.I.C. n. 102670015;

sacchetto da 5 kg - A.I.C. n. 102670027.

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario sopraindicato, attualmente prodotto presso l'officina Neofarma S.r.l. sita in Longiano (Forlì Cesena), via Emilia km 18 - n. 1854 anche presso l'officina Adisseo Filozoo S.r.l. sita in Carpi, via del Commercio 28/30.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa Amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12512

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% liquido Neofarma»

Estratto provvedimento n. 220 del 20 ottobre 2003

Medicinale veterinario prefabbricato TILOSINA 20% LIQUIDO NEOFARMA.

Richiesta di produzione e controllo presso un ulteriore sito produttivo.

Titolare A.I.C.: Neofarma S.r.l., via Emilia km 18 - n. 1854, Longiano (Forlì Cesena).

Confezioni:

bottiglia da 1 kg - A.I.C. n. 102675016;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102675028.

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario sopraindicato, attualmente prodotto presso l'officina Neofarma S.r.l. sita in Longiano (Forlì Cesena), via Emilia km 18 - n. 1854 anche presso l'officina Adisseo Filozoo S.r.l. sita in Carpi, via del Commercio 28/30.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa Amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12513

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Colistina Solfato 12% Neofarma»

Estratto provvedimento n. 221 del 20 ottobre 2003

Medicinale veterinario prefabbricato COLISTINA SOLFATO 12% NEOFARMA.

Richiesta di produzione e controllo presso un ulteriore sito produttivo.

Titolare A.I.C.: Neofarma S.r.l., via Emilia Km. 18 - n. 1854, Longiano (Forlì Cesena).

Confezioni:

sacchetto da 1 kg - A.I.C. n. 102667019;

sacchetto da 5 kg - A.I.C. n. 102667021.

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario sopraindicato, attualmente prodotto presso l'officina Neofarma S.r.l. sita in Longiano (Forlì Cesena), via Emilia km 18 - n. 1854 anche presso l'officina Adisseo Filozoo S.r.l. sita in Carpi, via del Commercio 28/30.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa Amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12514

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Eritromicina 20% Neofarma»

Estratto provvedimento n. 222 del 20 ottobre 2003

Medicinale veterinario prefabbricato ERITROMICINA 20% NEOFARMA.

Richiesta di produzione e controllo presso un ulteriore sito produttivo.

Titolare A.I.C.: Neofarma S.r.l., via Emilia km 18 - n. 1854, Longiano (Forlì Cesena).

Confezioni:

sacchetto da 1 kg - A.I.C. n. 102668011;

sacchetto da 5 kg - A.I.C. n. 102668023.

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario sopraindicato, attualmente prodotto presso l'officina Neofarma S.r.l. sita in Longiano (Forlì Cesena), via Emilia km 18 - n. 1854 anche presso l'officina Adisseo Filozoo S.r.l. sita in Carpi, via del Commercio 28/30.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa Amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12515

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% Neofarma»

Estratto provvedimento n. 223 del 20 ottobre 2003

Medicinale veterinario prefabbricato OSSITETRACICLINA 20% NEOFARMA.

Richiesta di produzione e controllo presso un ulteriore sito produttivo.

Titolare A.I.C.: Neofarma S.r.l., via Emilia km 18 - n. 1854, Longiano (Forlì Cesena).

Confezioni:

sacchetto da 1 kg - A.I.C. n. 102672019;

sacchetto da 5 kg - A.I.C. n. 102672021.

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario sopraindicato, attualmente prodotto presso l'officina Neofarma S.r.l. sita in Longiano (Forlì Cesena), via Emilia km 18 - n. 1854 anche presso l'officina Adisseo Filozoo S.r.l. sita in Carpi, via del Commercio 28/30.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa Amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12516

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% liquido Neofarma».

Estratto provvedimento n. 224 del 20 ottobre 2003

Medicinale veterinario prefabbricato OSSITETRACICLINA 20% LIQUIDO NEOFARMA.

Richiesta di produzione e controllo presso un ulteriore sito produttivo.

Titolare A.I.C.: Neofarma S.r.l., via Emilia km 18 - n. 1854, Longiano (Forlì Cesena).

Confezioni:

flacone da 1 kg - A.I.C. n. 102671017;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102671029.

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario sopraindicato, attualmente prodotto presso l'officina Neofarma S.r.l. sita in Longiano (Forlì Cesena), via Emilia km 18 - n. 1854 anche presso l'officina Adisseo Filozoo S.r.l. sita in Carpi, via del Commercio 28/30.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa Amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12517

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramicina 20% Neofarma»

Estratto provvedimento n. 225 del 20 ottobre 2003

Medicinale veterinario prefabbricato SPIRAMICINA 20% NEOFARMA.

Richiesta di produzione e controllo presso un ulteriore sito produttivo.

Titolare A.I.C.: Neofarma S.r.l., via Emilia km 18 - n. 1854, Longiano (Forlì Cesena).

Confezioni:

sacchetto da 1 kg - A.I.C. n. 102433012;

sacchetto da 5 kg - A.I.C. n. 102433024.

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario sopraindicato, attualmente prodotto presso l'officina Neofarma S.r.l. sita in Longiano (Forlì Cesena), via Emilia km 18 - n. 1854 anche presso l'officina Adisseo Filozoo S.r.l. sita in Carpi, via del Commercio 28/30.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa Amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12518

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tobral»

Estratto decreto MCR n. 486 del 17 ottobre 2003

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: TOBRAL, rilasciata alla società Alcon Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Giulio Richard, 1/B - c.a.p. 20143, Italia, codice fiscale n. 07435060152, sono apportate le seguenti modifiche: modifica relativa al cambio di composizione del confezionamento primario da: tubo in stagno con punta oftalmica e chiusura in LDPE a: tubo in alluminio con punta oftalmica in HDPE (Ostalene) e/o LPDE (Lupolene) e chiusura in HDPE.

In sostituzione della confezione «pomata oftalmica 3,5 g 0,3%» (codice A.I.C. 025860040) viene autorizzata la confezione «0,3% unguento oftalmico» tubo da 3,5 g (codice A.I.C. 025860077).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,3% unguento oftalmico» tubo da 3,5 g - A.I.C. n. 025860077 (in base 10) 0SP5ZF (in base 32);

classe: C;

forma farmaceutica: unguento oftalmico;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: S.A. Alcon Couvreur N.V., 2870 Puurs (Belgio);

composizione: 100 grammi contengono:

principio attivo: tobramicina 0,3 g;

eccipienti: clorobutanolo 0,5 g, olio di vaselina 5,0 g, vaselina q.b.

Indicazioni terapeutiche: Tobral è indicato nel trattamento delle infezioni dell'occhio e degli annessi oculari, causate da batteri sensibili alla tobramicina: congiuntiviti catarrali, acute, sub-acute e croniche; blefariti; cheratiti batteriche; dacriostiti; profilassi pre e post-operatorie negli interventi sul segmento anteriore.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 025860040 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A12473

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ringvac Bovilis»

Estratto provvedimento n. 217 del 17 ottobre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica RINGVAC BOVILIS nelle confezioni:

un flacone da 5 dosi liofilizzate + un flacone di solvente da 10 ml - A.I.C. n. 102378015;

un flacone da 10 dosi liofilizzate + un flacone di solvente da 20 ml - A.I.C. n. 102378027;

due flaconi da 5 dosi liofilizzate + un flacone di solvente da 20 ml - A.I.C. n. 102378039.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Farmaceutici Gellini S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) - Via W. Tobagi, 7 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: modifica della composizione qualitativa del materiale del condizionamento primario relativa al solo solvente.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, la variazione di tipo II concernente la modifica della composizione qualitativa del confezionamento primario del solo solvente relativamente all'uso di flaconi in vetro di tipo II invece degli attuali flaconi in vetro di tipo I.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12510

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Acarene Spray».

Estratto provvedimento n. 226 del 20 ottobre 2003

Medicinale veterinario antiparassitario disinfestante uso topico ACARENE SPRAY.

Richiesta di fabbricazione presso un ulteriore sito produttivo.

Titolare A.I.C.: Istituto Candioli S.p.a., via Alessandro Manzoni, 2, Beinasco (Torino).

Confezioni: bombola da 150 ml - A.I.C. n. 103242018.

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario sopraindicato, attualmente prodotto presso l'officina Nuova Tecnosol S.r.l. sita in Assago (Milano), via Donizetti, 3L anche presso l'officina Tosvar di Paolo Gioia & C. S.rl. sita in Pozzo d'Adda (Milano), via del Lavoro, 10.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa Amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12519

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 33076 del 4 novembre 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Da Fran, con sede in Chieti Scalo, unità di Chieti per il periodo dal 1º agosto 2003 al 31 luglio 2004.

Con decreto n. 33077 del 4 novembre 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Plasticavi Italiana, con sede in Almese (Torino), unità di Almese (Torino), per il periodo dal 1º settembre 2003 al 31 agosto 2004.

Con decreto n. 33078 del 4 novembre 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Infocenter, con sede in Casalnuovo (Napoli), unità di Casalnuovo (Napoli), per il periodo dal 1º luglio 2003 al 30 giugno 2004.

Con decreto n. 33079 del 4 novembre 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Ottica Romani, con sede in Roma, unità nazionali, per il periodo dal 2 luglio 2003 al 2 gennaio 2004.

Con decreto n. 33080 del 4 novembre 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Iter Costruzioni ed Impianti, con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 20 giugno 2003 al 19 giugno 2004.

Con decreto n. 33081 del 4 novembre 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Meccano Aeronautica, con sede in Cisterna di Latina (Latina), unità di Cisterna di Latina (Latina), per il periodo dal 19 marzo 2003 al 18 marzo 2004.

Con decreto n. 33083 del 6 novembre 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Costaferroviaria, con sede in Costamasnaga (Lecco), unità di Costamasnaga (Lecco), per il periodo dal 13 giugno 2003 al 25 febbraio 2004.

Con decreto n. 33084 del 6 novembre 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Costamasnaga, con sede in Costamasnaga (Lecco), unità di Costamasnaga (Lecco), per il periodo dal 23 luglio 2002 al 25 febbraio 2004.

03A12505

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501271/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.